SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 dicembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 dicembre 2023, n. **197**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominati congiuntamente «le Parti» e individualmente «la Parte»;

Consapevoli che la criminalità in tutte le sue manifestazioni e forme si ripercuote negativamente sull'ordine pubblico, sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini;

Riconoscendo i principi di reciproco rispetto per la sovranità, l'indipendenza, l'uguaglianza, l'integrità territoriale, la non interferenza negli affari interni degli Stati delle Parti;

Tenendo conto della Convenzione Unica sugli Stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come modificata dal Protocollo del 25 marzo 1972 (alla quale l'Ucraina ha aderito il 27 settembre 2001), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971, alla quale la Repubblica italiana ha aderito il 27 novembre 1981) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 15 novembre 2000, il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria del 15 novembre 2000, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 15 novembre 2000, e il Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti, e relative munizioni del 31 maggio 2001, la Convenzione sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (Mérida 9-11 dicembre 2003), e la Risoluzione 45/123 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità;

Concordano quanto segue:

Articolo 1

Scopo

Lo scopo del presente Accordo è quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati.

Articolo 2

Autorità competenti

1. Le autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono

a) per la Parte italiana:

il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;

b) per la Parte ucraina:

la Polizia di Stato ucraina.

2. Le Parti si notificano reciprocamente qualsiasi modifica relativa alle autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo.

Articolo 3

Ambiti di Cooperazione

1. Le autorità competenti cooperano al fine di prevenire e contrastare la criminalità in tutte le sue forme, in particolare nei seguenti settori:

a. criminalità organizzata transnazionale;

b. reati contro la vita e la salute della persona;

c. reati contro la proprietà;

d. produzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze analoghe o precursori;

e. reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona;

f. tratta di esseri umani e immigrazione illegale;

g. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali radioattivi e nucleari;

h. criminalità informatica;

i. importazione, produzione, vendita e distribuzione di materiali pornografici nei casi in cui queste condotte costituiscono reato, compreso quelli contenenti pornografia infantile in particolare con l'utilizzo di Internet;

j. reati economici;

k. legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato;

l. reati contro oggetti del patrimonio culturale;

m. reati contro l'ambiente;

n. reati di corruzione;

o. reati contro la proprietà intellettuale;

p. reati collegati al possesso illegale di veicoli.

2. Al fine di prevenire la commissione, di reati le autorità competenti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale.

3. Le autorità competenti possono, di comune intesa, estendere l'ambito della cooperazione al contrasto di altri reati in relazione ai quali la legge degli Stati delle Parti prevede la responsabilità penale.

4. Il presente Accordo non pregiudica le procedure in vigore nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria.

5. Le autorità competenti possono inoltre concludere intese tecniche le cui disposizioni specificheranno la cooperazione tra le Parti in determinati settori della lotta contro la criminalità.

Articolo 4

Forme di cooperazione

1. Le forme di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono comprendere lo scambio di:

a) informazioni sui reati, gruppi criminali organizzati e soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e *modus operandi*;

b) informazioni per la ricerca di persone che si sottraggono agli organismi preposti alle indagini preliminari, ai giudici per le indagini preliminari e ai tribunali, e di persone che sfuggono alla punizione di carattere penale, persone scomparse, nonché misure tese ad identificare le persone o i cadaveri non identificati;

c) informazioni relative al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori, al commercio internazionale di tali sostanze, compreso il commercio tramite Internet, alle persone fisiche e giuridiche che vi partecipano, nonché ai risultati delle analisi condotte sui campioni di droga sequestrata, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori;

d) informazioni e dati sui soggetti autori di reato che sono di reciproco interesse o operanti sui territori dei rispettivi paesi;

e) informazioni sugli strumenti legislativi, scientifici e tecnologici per il contrasto della criminalità;

f) informazioni sui metodi utilizzati per combattere la tratta di persone e il traffico di migranti attraverso le frontiere dello Stato;

g) informazioni per combattere la pedopornografia *online* e la criminalità informatica;

h) esperienze nella lotta alla criminalità, in particolare sulle migliori prassi dell'analisi criminale, sull'uso di sistemi e metodi moderni, sui mezzi tecnici e le nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta alla criminalità;

i) informazioni e migliori prassi sulla formazione del personale delle autorità competenti, possibile scambio di esperienze, organizzazione di corsi di formazione, formazione, addestramenti, seminari e altre attività;

j) altre informazioni di interesse reciproco per le Parti.

Articolo 5

Richieste di assistenza

1. La cooperazione tra le Parti viene effettuata sulla base delle richieste.

2. Le richieste e le relative risposte vengono inviate per iscritto. Nei casi urgenti la richiesta può essere fatta oralmente, con successiva obbligatoria conferma scritta entro un periodo di non più di sette giorni. La trasmissione di richieste e risposte per iscritto va effettuata per posta o per mezzo degli strumenti tecnici utilizzati per il trasferimento delle informazioni autorizzati dalle legislazioni degli Stati delle Parti. In caso di dubbio sulla validità della richiesta, può essere richiesta una ulteriore conferma.

3. La richiesta deve contenere:

1) nome dell'autorità richiedente e dell'autorità richiesta competenti;

2) scopo e contenuto della richiesta, motivazione ed informazioni che possono essere utilizzate per la sua esecuzione, nonché l'elenco delle possibili restrizioni sull'uso delle informazioni contenute nella richiesta;

3) un elenco delle domande riguardo alle quali è necessario ricevere le risposte o le misure da adottare;

4) data della richiesta e i termini auspicati per la sua esecuzione;

5) qualsiasi altra informazione che possa agevolare l'effettiva esecuzione della richiesta.

Articolo 6

Rifiuto dell'assistenza

1. L'autorità competente della Parte a cui è rivolta la richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, di eseguire qualsiasi richiesta trasmessa in conformità al presente Accordo se l'esecuzione di tale richiesta può minacciare i diritti umani, le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o qualsiasi altro interesse nazionale degli Stati delle Parti, o può essere in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali del suo Stato.

2. L'esecuzione della richiesta può essere rifiutata se per l'atto, in relazione al quale è stata inviata la richiesta, non è prevista responsabilità penale ai sensi della legislazione dello Stato della Parte a cui è rivolta la richiesta.

3. Nel caso di una decisione di rifiuto della richiesta, l'autorità competente della Parte richiedente deve essere informata immediatamente, indicando il motivo di tale rifiuto.

4. Se la richiesta non può essere soddisfatta in tutto o in parte, le autorità competenti delle Parti possono concordare altre misure che soddisfino gli interessi di entrambe le Parti.

Articolo 7

Esecuzione delle richieste

1. Le richieste sono eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati. Al contempo, l'autorità competente della Parte a cui è ri-

volta la richiesta adotta tutte le misure necessarie a garantire l'esecuzione piena, tempestiva e qualitativa della richiesta.

2. L'autorità competente della Parte richiedente viene immediatamente informata di qualsiasi circostanza che impedisca l'esecuzione della richiesta o ne determini il ritardo.

3. L'autorità competente della Parte a cui è rivolta la richiesta, se ritiene necessario eseguire o facilitare l'esecuzione della richiesta, può richiedere ulteriori informazioni all'autorità competente della Parte richiedente, nonché posporre l'esecuzione della richiesta o associare la sua esecuzione alle condizioni definite necessarie, previa consultazione con l'autorità competente della Parte richiedente. Se l'autorità competente della Parte richiedente concorda sull'adempimento della richiesta nei termini proposti, essa è vincolata a rispettare tali condizioni.

4. L'autorità competente di ciascuna Parte può, in conformità alla legislazione nazionale del suo Stato, trasferire d'iniziativa informazioni all'autorità competente dell'altra Parte qualora vi sia motivo di ritenere che siano di interesse per quella Parte.

5. La richiesta viene eseguita non appena possibile e comunque non oltre tre mesi. Previo accordo tra le autorità competenti il termine può essere esteso.

Articolo 8

Trattamento dei dati

1. I dati personali, trasmessi ai sensi del presente Accordo e delle relative intese tecniche di cui all'art. 3.5 sono usati solo per i fini da esso previsti. Tali dati vengono trattati e, eventualmente, cancellati in linea con le normative e i regolamenti in vigore nel territorio della Parte che garantisce il livello più alto di protezione dei dati.

2. Le autorità competenti garantiscono un adeguato livello di protezione nel trattamento dei dati personali trasmessi e acquisiti ai sensi del presente Accordo. Le autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di protezione contro il rischio di distruzione, perdita, alterazione accidentale o illecita o divulgazione non autorizzata o accesso ai dati trasmessi, memorizzati o elaborati.

3. Le informazioni e i documenti ricevuti dalle autorità competenti in conformità al presente Accordo non vengono rivelati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, salvo previo consenso scritto da parte dell'autorità competente della Parte che li ha forniti.

4. Su richiesta dell'autorità competente della Parte che fornisce i dati, l'autorità competente della Parte ricevente, in conformità alla sua legislazione nazionale, corregge, blocca o cancella i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultano essere errati o incompleti, o quei dati la cui raccolta o ulteriore elaborazione viola il presente Accordo o le norme applicabili alla Parte che fornisce i dati.

5. Qualora l'autorità competente della Parte venga a conoscenza che i dati ricevuti dall'autorità competente dell'altra Parte sono errati, essa adotta tutte le adeguate misure di salvaguardia riguardo all'erroneo affidamento su tali dati, che includono, in particolare, l'integrazione, la cancellazione o la rettifica degli stessi.

6. Le autorità competenti si informano reciprocamente qualora vengano a conoscenza che i dati forniti o ricevuti ai sensi del presente Accordo sono errati, inattendibili o soggetti a dubbi significativi.

7. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti in conformità alla legislazione nazionale dei loro Stati e agli accordi internazionali in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

8. I modi e le misure per proteggere i sistemi di comunicazione dei dati per lo scambio di informazioni classificate tra le autorità competenti vengono stabiliti in conformità alla legislazione nazionale e agli accordi internazionali in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate ai quali gli Stati delle Parti aderiscono.

Articolo 9

Gruppi di lavoro congiunti, Ufficiale di collegamento o rappresentante autorizzato

1. Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo le autorità competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare nuove ulteriori esigenze operative, per periodi di tempo limitato, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, e con qualsiasi altro compito previsto dalla loro legislazione nazionale.

2. La cooperazione tra le autorità competenti è possibile mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'invio di ufficiali di collegamento o di rappresentanti autorizzati non costituisce un obbligo reciproco.

Articolo 10

Riunioni e consultazioni

Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo e di rafforzare la cooperazione bilaterale, le autorità competenti possono avviare, organizzare o tenere congiuntamente seminari, consultazioni, formazione e altri eventi, in particolare mediante videoconferenza.

Articolo 11

Spese

1. L'autorità competente di ciascuna Parte sostiene le proprie spese che possano derivare dall'esecuzione del presente Accordo, nell'ambito degli stanziamenti di *budget* per i rispettivi scopi, salvo che non sia deciso diversamente di comune intesa tra le Parti.

2. Le spese per l'esecuzione delle richieste sono a carico delle autorità competenti della Parte a cui è rivolta la richiesta, salvo diverso accordo scritto tra le autorità competenti. Se la richiesta comporta spese considerevoli o straordinarie, le autorità competenti si consultano reciprocamente per stabilire i termini e le condizioni per il trattamento della richiesta, nonché le modalità di assunzione dei costi.

3. Salvo diverso accordo tra le Autorità competenti, le spese relative alle riunioni sono a carico della Parte ricevente, mentre le spese relative al viaggio e all'alloggio sono a carico della Parte inviante.

Articolo 12

Lingua di lavoro

La lingua di lavoro nell'ambito della cooperazione ai sensi del presente Accordo è l'inglese. Ciò non impedisce alle Parti di utilizzare un'altra lingua accettabile per entrambe le Parti, ossia l'italiano e l'ucraino.

Articolo 13

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo viene risolta mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti tramite canali diplomatici.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo si attua in conformità con il diritto internazionale vigente e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione Europea. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali a cui le Parti aderiscono.

2. L'Accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato ed entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano il completamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

3. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo notificando all'altra la sua intenzione di porre fine all'Accordo.

In caso di tale comunicazione, l'Accordo cessa di avere effetto sei (6) mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte.

4. La denuncia del presente Accordo non pregiudica l'attuazione delle misure intraprese nell'ambito dell'Accordo stesso e che sono in fase di attuazione, salvo altrimenti concordato dalle Parti.

5. La denuncia dell'Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti concernenti la protezione delle informazioni ai sensi del presente Accordo, salvo, altrimenti concordato dalle Parti.
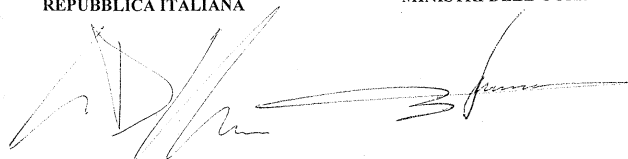
6. Al presente Accordo possono essere apportate modifiche che ne costituiscono parte integrante e che entrano in vigore in conformità al paragrafo 2 del presente Articolo.

7. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo cessa di avere effetto l'Accordo di Cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro la criminalità organizzata tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Interno dell'Ucraina firmato a Roma il 28 maggio 1993.

Fatto a Kiev il 10 giugno 2021 in due originali, ciascuna in lingua italiana, ucraina e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, prevale il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON POLICE COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to jointly as "the Parties" and individually as "the Party";

BEING AWARE that crime in all its manifestations and forms has detrimental effect on public order and security as well as on the welfare of their citizens;

ACKNOWLEDGING principles of mutual respect for sovereignty, independence, equality, territorial integrity, non-interference in internal affairs of the States of the Parties;

TAKING INTO CONSIDERATION the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961), as amended by the Protocol of 25 March 1972 (to which Ukraine joined on 27 September 2001), the Convention on Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971, to which the Italian Republic accessed on 27 November 1981) and the UN Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988), the UN Convention Against Transnational Organized Crime of 15 November 2000, the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air of 15 November 2000, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children of 15 November 2000, the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition of 31 of May 2001, the Convention of Cybercrime (Budapest, 23 November 2001) and the UN Convention against Corruption (Mérida, 9-11 December 2003), as well as the UN General Assembly Resolution 45/123 of 14 December 1990 on international cooperation on combating organized crime;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Aim

The aim of this Agreement is to promote, develop and strengthen of bilateral police cooperation to prevent, detect, suppress and investigate criminal offenses.

Article 2
Competent Authorities

1. The competent Authorities responsible for implementing of this Agreement shall be:

a) For the Italian Party:

the Public Security Department of the Ministry of the Interior;

b) For the Ukrainian Party:

National Police of Ukraine.

2. The Parties shall notify each other of any changes in the competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement.

Article 3
Areas of Cooperation

1. The competent Authorities shall cooperate in order to prevent and counter crime in all its forms, especially in the following areas:

a) transnational organized crime;

b) criminal offenses against life and health of a person;

c) criminal offenses against property;

d) illicit production and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors;

e) criminal offenses against sexual freedom and sexual inviolability of a person;

f) trafficking in human beings and illegal migration;

g) illicit trafficking in weapons, ammunition, explosives, radioactive and nuclear materials;

h) cybercrime;

i) import, manufacture, sale and distribution of pornographic items in cases

where this conducts constitute a criminal offence, including those containing child pornography in particular with using of Internet;

j) economic criminal offences;

k) legalization (laundering) of proceeds from crime;

l) criminal offences against objects of cultural heritage;

m) criminal offenses against environment;

n) corruption criminal offenses;

o) criminal offenses in the field of intellectual property;

p) criminal offenses related to the illegal possession of vehicles;

2. In order to prevent the commission of criminal offences, the competent Authorities also cooperate in the field of ensuring public safety and order, in particular during mass events of international importance.

3. By mutual consent, the competent Authorities may expand the scope of cooperation in the fight against other criminal offenses for which the legislation of the States of the Parties provides for criminal responsibility.

4. This Agreement shall not affect the procedures in force in the field of extradition and mutual legal assistance.

5. The competent Authorities may conclude additionally technical arrangements, the provisions of which will specify the cooperation of the Parties in certain areas of the combat against crime.

Article 4
Forms of cooperation

1. The forms of cooperation under this Agreement may include exchange of:

a) information on criminal offenses, organized criminal groups and their participants, as well as their structure, management and *modus operandi*;

b) information for the search for persons absconding from pre-trial investigation bodies, the investigating judge, the court, and persons evading criminal punishment, missing persons, and measures aimed at identifying persons or unidentified corpses;

c) information on illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances,

their analogues and precursors, international trade in these substances, including trade via the Internet, individuals and legal entities participating in it, as well as the results of the conducted analysis of samples of seized drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors;

d) information and data on subjects of criminal offences of mutual interest or operating in the territories of their respective countries;

e) information on legislative, scientific and technological instruments to combat crime;

f) information on methods employed to combat trafficking in persons and smuggling of persons across the state border;

g) information to combat child pornography in Internet and cybercrime;

h) experience in the field of combating crime, in particular the best practices of criminal analysis, the use of modern systems and methods, technical means and new technologies in the prevention and counteraction of crime;

i) information and best practices on training of personnel of the competent Authorities, possible exchanging of experiences, organizing training courses, trainings, seminars and other activities;

j) other information of mutual interest to the Parties.

Article 5
Requests for assistance

1. Cooperation between the Parties shall be carried out on the basis of requests.

2. The requests and replies to them shall be sent in writing. In urgent cases the request may be transmitted orally, with subsequent mandatory written confirmation within a period of not later than seven days. The transmission of requests and replies in writing shall be effected by post or by technical means of the transfer of information permitted by the national legislations of the States of the Parties. In the event of doubt as to the validity of the request, additional confirmation may be requested.

3. The request shall contain the following:

1) the name of the requesting and requested competent Authority;

2) purpose and content for the request, its justification and information, which may be used for its execution, as well as the list of possible restrictions on the use of information contained in the request;

3) a list of questions for which it is necessary to receive replies or measures to be taken;

4) the date of request and desired terms of the request execution;

5) any other information that may facilitate the actual execution of the request.

Article 6
Refusal of Assistance

1. The competent Authority of the requested Party may, in whole or in part, refuse to execute any request submitted in accordance with this Agreement if the execution of such a request could threaten human rights, fundamental freedoms, sovereignty, security, public order or any other national interest of the States of the Parties or may conflict with national legislation or international obligations of its state.

2. The execution of the request may be refused if for the act in connection with which the request was sent, no criminal liability is provided under the legislation of the State of the requested Party.

3. In the event of a decision to refuse the request, the competent Authority of the requesting Party should be informed immediately, indicating the reason for such refusal.

4. If the request can not be fulfilled in full or in part, the competent Authorities of the Parties may agree on other measures that will satisfy the interests of both Parties.

Article 7
Execution of the Requests

1. Requests shall be executed by the competent Authorities in accordance with the legislation of their States. Whereas, the competent Authority of the requested Party shall take all necessary measures to ensure full, timely and qualitative execution of the request.

2. The competent Authority of the requesting Party shall be immediately

informed of any circumstance preventing the execution of the request or causing its delay.

3. The competent Authority of the requested Party, if it considers it necessary to execute or to facilitate the execution of the request, may request additional information to the competent Authority of the requesting Party as well as postpone the execution of the request or associate its execution with the conditions defined as necessary, after consultation with the competent Authority of the requesting Party. If the competent Authority of the requesting Party agrees to the fulfillment of the request on the proposed terms, it is bound to adhere to these conditions.

4. The competent Authority of each Party may, in accordance with the national legislation of its state, initially transfer information to the competent Authority of the other Party if there is reason to believe that it is of interest to that Party.

5. The request is executed as soon as possible, not exceeding three months. By mutual consent of the competent Authorities the term may be extended.

Article 8
Data Processing

1. Personal data transmitted in the framework of this Agreement and its related technical arrangements mentioned in art. 3.5 shall be used only for the purposes envisaged by this Agreement. Such data shall be processed and, deleted, in line with national legislation in force in the territory of the Party which guarantees the higher level of data protection.

2. The competent Authorities shall ensure an adequate level of protection in processing the personal data transmitted and acquired under this Agreement. The competent Authorities shall adopt the necessary technical and organizational measures to guarantee an adequate level of protection against the risk of destruction, loss, accidental or illicit alteration or unauthorized disclosure or access to the transmitted, stored or processed data.

3. Information and documents received by the competent Authorities in conformity with this Agreement shall not be disclosed to other subjects, states or international organizations, except with prior written consent by the competent

Authority of the supplying Party.

4. Upon request of the competent Authority of the supplying Party, the competent Authority of the receiving Party shall correct, block or delete, in conformity with its national legislation, the data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if their collection or further processing contravenes this Agreement or the rules applicable to the supplying Party.

5. When a competent Authority of a Party becomes aware that the data received from the competent Authority of the other Party are incorrect, it shall take all the appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data which shall include, in particular, supplementation, deletion or correction of such data.

6. The competent Authorities shall inform each other if it becomes aware that the data has supplied or received under this Agreement are incorrect, unreliable or are subject to significant doubt.

7. Classified information shall be exchanged and protected between the Parties in compliance with the national legislation of their states and the international agreements on the exchange and protection of classified information to which both Parties adhere.

8. Ways and measures to protect the data transmission systems for the exchange of classified information between the competent Authorities shall be established in conformity with the national legislation and the international agreements on the exchange and protection of classified information, which are adhered to by the States of the Parties.

Article 9
Joint Working Groups, Liaison Officer or Authorized Representative

1. In order to implement the provisions of this Agreement, the competent Authorities may set up joint working groups to coordinate joint actions to combat crime and meet other emerging operational needs for limited periods, with advisory, assistance and analysis tasks as well as any other task, envisaged by their national legislation.

2. Cooperation between the competent Authorities is possible through a liaison officer or an authorized representative, who carries out information and advisory functions. The sending of liaison officers or authorized representatives shall not be a mutual obligation.

Article 10
Meetings and Consultations

In order to implement the provisions of this Agreement and strengthening of the bilateral cooperation the competent Authorities may initiate, organize or hold joint seminars, consultations, trainings and other events, in particular via video conference.

Article 11
Expenses

1. The competent authority of each Party shall bear its own expenses that may arise in connection with the execution of this Agreement, within budget allocations for the respective purposes, unless mutual otherwise determined by the Parties.

2. Expenses for the execution of the requests shall be borne by the competent Authorities of the requested Party, unless otherwise consensually decided in writing by the competent Authorities. In case the request involves considerable or extraordinary expenses, the competent Authorities shall consult each other to establish terms and conditions for the processing of the request as well as cost bearing modalities.

3. Unless otherwise consensually decided by the competent Authorities, expenses related to meetings shall be borne by the receiving Party, whereas expenses related to travel and accommodation shall be borne by the sending Party.

Article 12
Working Language

In the framework of cooperation under this Agreement English shall be the working language, which shall not prevent the Parties from using another language acceptable to both Parties, that is, Italian and Ukrainian.

Article 13
Settlement of Disputes

1. Any disputes that may arise between the Parties in connection with the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled through direct consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.

Article 14
Final Provisions

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the–applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy's membership of the European Union. This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from other international treaties to which the Parties are parties.

2. The Agreement shall be concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the date of receipt of the last of the two written notification by which the Parties shall communicate each other of the completion of their internal procedures necessary for its entry into force.

3. Each Party may terminate this Agreement by notifying the other of its intention to terminate it.

In the case of such communication, the Agreement shall cease to have effect six (6) months after the date of receipt of the notification by the other Party.

4. The termination of this Agreement shall not affect the implementation of measures that were initiated within the limits of this Agreement and are in a state of implementation, unless otherwise agreed by the Parties.

5. The termination of the Agreement shall not affect the obligations of the Parties regarding protection of information under this Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.

6. The amendments may be made to this Agreement, shall constitute an integral part thereof and shall enter into force in accordance with paragraph 2 of this Article.
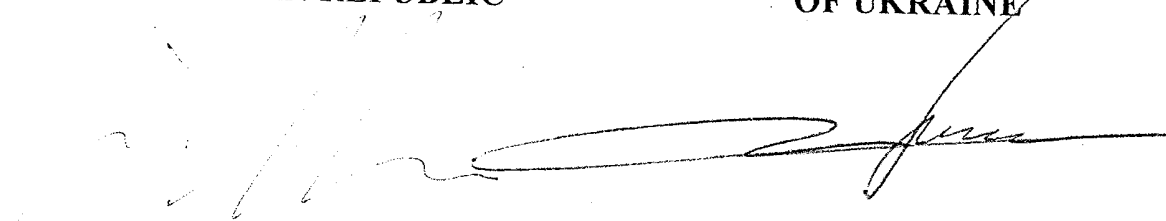
7. On the date of the entry into force of this agreement the Cooperation Agreement between the Ministry of the Interior of the Italian Republic and the Ministry of the Interior of Ukraine in the fight against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and against organized crime signed in Rome on 28 May 1993 shall cease its effects.

Done at Kyiv on 10 June 2021, in two originals, each in the Italian, Ukrainian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergences in the interpretation of the provisions of this Agreement, the text in English shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 922):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 23 febbraio 2023.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia) V (Bilancio, Tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 aprile 2023 e il 7 giugno 2023.

Esaminato in Aula il 19 giugno 2023 e approvato il 6 settembre 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 865):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 14 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 27 settembre 2023 e il 10 ottobre 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 29 novembre 2023.

23G00208

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. **198**.

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante le «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14, secondo il quale «nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 7;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 23-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'articolo 19, comma 9;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, secondo il quale «Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, e in particolare:

a) l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che il personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, ove conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che, se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio dell'amministrazione di appartenenza alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, concernente il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la circolare n. 8 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica nella quale vengono indicati i criteri di calcolo dell'importo del trattamento accessorio da corrispondere

nelle fattispecie previste dal succitato articolo 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012;

Vista la nota prot. 31731 del 10 luglio 2023, con la quale il Direttore generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato una riunione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del vigente «Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021», che prevede che debba darsi informativa della proposta di riorganizzazione alle sigle sindacali almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti.

Considerato che in data 14 luglio 2023 si è tenuta la riunione convocata con la predetta nota prot. 31731 del 10 luglio 2023 e che in quella sede si è provveduto a dare informativa sul nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;

Vista la nota prot. 33392 del 18 luglio 2023, le sigle sindacali FP CGL, CISL, FP, UILPA, CONFINTESA, UNSA e FLP non hanno presentato osservazioni in relazione allo schema di regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;

Vista la nota prot. 40509 del 2 ottobre 2023, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto;

Vista la nota prot. 919 del 9 ottobre 2023, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) vice Ministri: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) sottosegretari di Stato: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.
Uffici di diretta collaborazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero.

2. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono attività di supporto e di raccordo tra il Ministro e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione.

3. I vice Ministri e i sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

4. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) l'Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

f) l'Ufficio stampa;

g) le Segreterie dei vice Ministri;

h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.

5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, nonché il Segretario particolare del Ministro di cui all'articolo 4, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al comma 4 è allegato il *curriculum vitae* relativo ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi vice Ministri e sottosegretari di Stato.

Art. 3.
Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle affidate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura anche l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato.

2. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari ordinari nell'area delle scienze giuridiche ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate.

3. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve anche ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici.

4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, nonché fra i dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione al quale detti dirigenti non percepiscono alcun compenso aggiuntivo. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito ad un dirigente di ruolo di livello non generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata massima del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.

5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per le materie di competenza delle Capitanerie di porto, il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, può nominare, in aggiunta ai due vice Capi di Gabinetto di cui al comma 4, un ulteriore vice Capo di Gabinetto scelto tra gli Ufficiali Ammiragli del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico resta a carico del Corpo delle capitanerie di porto. Il vice Capo di Gabinetto esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare appartenente al Corpo delle capitanerie di porto impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione e le strutture ubicate presso la sede centrale del Ministero, sovrintende e coordina l'attività degli stessi tenendo conto degli indirizzi del Ministro e del Capo di Gabinetto. Nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, alle dipendenze del vice Capo di Gabinetto opera l'ufficio personale militare e analisi, cui è preposto un ufficiale di grado non inferiore a quello di Capitano di Fregata del Corpo delle capitanerie di porto. L'ufficio svolge i compiti riferiti al coordinamento amministrativo e disciplinare del personale militare assegnato al Ministero, comprese le procedure amministrative inerenti all'impiego all'estero, nonché le attività di studio e approfondimento nelle materie di competenza delle capitanerie di porto, cura i rapporti con le Forze Armate e gli Organismi ad ordinamento militare, supporta gli Uffici del Ministero nello svolgimento delle attività amministrative di interesse del Comando generale e dei comandi territoriali.

6. All'Ufficio di Gabinetto è assegnato un dirigente con incarico dirigenziale di livello generale, a supporto del Capo di Gabinetto, nell'ambito del contingente complessivo delle posizioni dirigenziali di livello generale previsto dal regolamento di organizzazione del Ministero.

Art. 4.

Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale.

2. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro, i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale nonché, su suo mandato, i rapporti politici.

3. Il Capo della Segreteria del Ministro e il Segretario particolare sono scelti dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.

4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, può nominare, nell'ambito del personale della Segreteria di cui al comma 1, un Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico complessivo resta a carico del Corpo di provenienza. All'Ufficiale Superiore addetto non si applicano gli ultimi tre periodi dell'articolo 3, comma 5.

Art. 5.

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo cura l'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti Uffici del Ministero ai fini dello studio, della elaborazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della quantificazione degli oneri normativi e dell'individuazione delle relative coperture finanziarie, della qualità della legislazione, dell'applicabilità delle norme introdotte e dell'ana-

lisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:

a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;

b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;

c) cura l'esame degli atti di indirizzo presentati in Parlamento nelle materie di competenza del Ministero e il seguito dato agli stessi;

d) cura, per l'attività normativa, i rapporti con il Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto concerne la formazione e attuazione normativa degli atti dell'Unione europea;

e) cura, in relazione all'attività legislativa e regolamentare, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura dello Stato, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali e con la Conferenza unificata;

f) esamina la legislazione regionale nelle materie di interesse del Ministero;

g) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero;

h) svolge attività di consulenza giuridica in favore del Ministro e dell'Ufficio di Gabinetto nelle materie di competenza del Ministero.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari di ruolo, avvocati del libero foro e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, d'intesa col Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, un vice Capo dell'Ufficio legislativo scelto fra i soggetti di cui al comma 2.

Art. 6.

Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge, in raccordo con gli Uffici del Ministero, attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro, anche relative all'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. La Segreteria tecnica cura, altresì, le attività di programmazione infrastrutturale e trasportistica e l'allocazione delle relative risorse finanziarie, in raccordo con la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con gli Uffici del Ministero, sulla base degli indirizzi e delle direttive del Ministro. La Segreteria tecnica cura, inoltre, l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e promuove l'organizzazione di momenti di approfondimento tecnico e scientifico, nonché di convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in relazione alle principali attività individuate dal Ministro, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere e alle materie trattate, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.

Art. 7.

Ufficio del Consigliere diplomatico

1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera l'Ufficio del Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea, curando i rapporti internazionali e fornendo agli Uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alla comunità internazionale. L'Ufficio del Consigliere diplomatico è retto dal Consigliere diplomatico, che è nominato dal Ministro con proprio decreto ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

2. Il Consigliere diplomatico può essere revocato anticipatamente dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.

3. Il Consigliere diplomatico decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Art. 8.

Ufficio stampa e portavoce

1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con gli uffici del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.

2. Il Capo dell'Ufficio stampa è scelto fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa informa il Capo di Gabinetto sulle attività da porre in essere nell'ambito della comunicazione istituzionale.

4. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio di competenza degli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 9.

Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato

1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato garantiscono, nelle materie agli stessi delegati dal Ministro, con il coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto, il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati.

2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato sono scelti, anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato.

3. A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1, fino ad un massimo di sette unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10.

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, è stabilito complessivamente in centoquaranta unità. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di dieci unità, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero, in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media nonché in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche a supporto delle attività delegate ai vice Ministri ovvero ai sottosegretari di Stato. Tra i consulenti di particolare professionalità possono essere individuati consiglieri giuridici, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2. I predetti incarichi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

3. Nel contingente complessivo di cui al comma 1, è compreso l'incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 3, comma 6, nonché specifici incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, in numero non superiore a cinque, per lo svolgimento di funzioni attinenti alle attività degli Uffici di diretta collaborazione. Tali incarichi possono essere attribuiti dal Capo di Gabinetto anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi attribuiti ai sensi del secondo periodo concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero.

4. Le posizioni di responsabile degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo delle Segreteria del vice Ministro, dal Consigliere diplomatico, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, nonché la posizione di Segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3. Ai predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. Le posizioni relative ai vice Capi di Gabinetto e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, ove non conferite a personale di qualifica dirigenziale, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. L'assegnazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo agli Uffici di diretta collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, enti, organismi ed imprese pubblici, si applica nel limite massimo del venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, mediante unità di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

7. Fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Art. 11.

Trattamenti economici

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di seguito articolato:

a) Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento;

b) Capo dell'Ufficio legislativo, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico, Capo della Segreteria del Ministro: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi dirigenti;

c) Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria del vice Ministro e Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, vice Capo dell'Ufficio legislativo qualora estraneo alla pubblica amministrazione: una voce retributiva equivalente alla misura massima del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte fissa spettante ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti, esclusa la retribuzione di risultato;

d) Capo dell'Ufficio stampa: trattamento conforme a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1 e gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ivi compresi i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, e il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi. Il predetto emolumento accessorio deve essere di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:

a) ai Capi Dipartimento del Ministero, per il Capo di Gabinetto;

b) ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria del Ministro e per i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4;

c) ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del vice Ministro, per il Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato e per il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Al vice Capo di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 5, in aggiunta al trattamento economico di cui al medesimo comma, spetta un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.

4. Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalità o specializzazione di cui all'articolo 10, comma 2, è riconosciuto un compenso stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto adeguata all'attività richiesta, alle responsabilità ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantità e qualità dell'attività medesima nonché all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

5. Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato è stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali. Al medesimo personale spetterà l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 7.

6. Ai dirigenti di ruolo di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale.

7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennità sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Capo II

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 12.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, lettera *a)*, e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per le funzioni di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, l'OIV riferisce direttamente al Ministro.

2. L'OIV è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 13.

Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

1. La nomina dell'OIV è effettuata con decreto del Ministro. L'individuazione avviene tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica.

2. La durata dell'OIV è di tre anni. Il rinnovo è consentito una sola volta.

3. Indipendentemente dalla composizione monocratica ovvero collegiale, ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita ad un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente al pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Art. 14.

Struttura tecnica permanente

1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attività.

2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è assegnato un contingente di personale non superiore a otto unità, di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all'articolo 11, comma 6, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 15.

Modalità di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilità amministrativa, articolato in due Centri di costo.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'OIV ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto. Il Capo di Gabinetto può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero individuati per la gestione unificata delle spese strumentali.

Art. 16.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, 13 e 14 si provvede ai sensi dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2023
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 400

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1997, n.113.

— Si riportano gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 2 *(Attribuzione del Consiglio dei ministri)*. — 1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;

e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;

f) le proposte che il Ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;

g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;

l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art. 8 della Costituzione;

m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.».

«Art. 7 *(Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.».

— La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2000, n. 136.

— Si riportano gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche):

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità (Art. 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 387 del 1998))*. — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)* (Art. 14 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80 del 1998). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma,

decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2009, n. 254.

— Si riporta l'art. 23-*ter* decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti perla crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 23-*ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è pubblicata nea *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2012, n. 65.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2013, n. 80.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di ìnconferibilìtà e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2013, n. 92.

— Si riporta l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

«Art. 19 *(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)*. — (*Omissis*)

9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere *m)* e *p)*, del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione.

(*Omissis*).».

— Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2023, n. 3.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 2001, n. 282.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2012, n. 89.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), abrogato dal presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 2021, n. 56.

— La circolare 3 agosto 2012, n. 8 (Limiti retributivi - art. 23-*ter* d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 - d.P.C.m. 23 marzo 2012 - *G.U.* 16 aprile 2012 n. 89), registrata dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2012 - reg. n. 9 - fog. n. 36, è consultabile all'indirizzo web: https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/29335.pdf

Note all'art. 1:

— Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 10 *(Sottosegretari di Stato)*. — 1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.».

Note all'art. 3:

— Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una

particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

Note all'art. 6:

— Si riporta l'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici):

«Art. 223 *(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)*. — (*Omissis*)

3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta, nonché quali advisor, di università statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

(*Omissis*).».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 7 *(Portavoce)*. — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

Note all'art. 10:

— Per l'art. 14, comma 2, secondo periodo, di cui al citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 23 *(Ruolo dei dirigenti)*. — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo

di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

— Si riporta l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)* (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998). — (*Omissis*)

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

(*Omissis*).».

Note all'art. 11:

— Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 3.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2012, n. 89.

Note all'art. 12:

— Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 14 *(Organismo indipendente di valutazione della performance)*. — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-*bis*. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

2-*ter*. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

3.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-*bis*. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7.

4-*ter*. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.".

— Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, comma 2, lettera *a)* e l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1 *(Princìpi generali del controllo interno)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

(*Omissis*)

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

(*Omissis*).».

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 14-*bis* del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

«Art. 14-*bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV)*. — 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.".

Note all'art. 13:

— Per l'art. 19, commi 4 e 10, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 14:

— Per l'art. 14, comma 9, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note all'art. 12.

Note all'art. 15:

— Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Per l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note all'art. 12.

— Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

Note all'art. 16:

— Per l'art. 14, comma 11, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note all'art. 12.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

23G00207

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2023.

Modifica al D.P.C.M. 9 ottobre 2020 relativo alle modalità di funzionamento e competenze del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione di titoli di Stato *Green*.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 2 relativo alla denominazione dei Ministeri e all'individuazione delle relative attribuzioni, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 93, che, ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*, istituisce un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94 del precitato art. 1 e che, a tali fini, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato interministeriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2020, recante «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*»;

Vista la nota n. 35841 del 29 agosto 2023, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto, recependo le indicazioni della Direzione II - Debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro, di integrare la composizione del suddetto Comitato includendo i rappresentanti del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, in ragione della afferenza alle precitate amministrazioni di significative voci di spesa destinate a finalità ricomprese tra quelle ammissibili ad essere finanziate con le risorse provenienti da emissioni di titoli di Stato *Green*;

Vista la nota n. 46304 del 13 settembre 2023, con la quale il Ministero della difesa ha espresso parere favorevole alla modifica della composizione del suddetto Comitato interministeriale;

Vista la nota, n. 82261 del 12 ottobre 2023, con la quale anche il Ministero dell'interno ha formulato parere favorevole alla modifica sopra indicata;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica della composizione del predetto Comitato interministeriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della precitata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2020

L'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2020, recante «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*», è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato è composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente della Presidenza del Consiglio dei ministri e da due delegati, di cui uno quale rappresentante effettivo ed un altro quale supplente, per ciascuno dei seguenti Ministeri:

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero dell'interno;

Ministero della difesa;

Ministero delle imprese e del made in Italy;

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministero dell'università e della ricerca;
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Ministero della cultura;
Ministero del turismo.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono i relativi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3145

23A06907

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 ottobre 2023.

Individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2023 a settembre 2023 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero, per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione europea del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591, recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023) e, in particolare, l'art. 3

rubricato «Combinazioni di rischi assicurabili», ai sensi del quale le polizze assicurative possono avere anche carattere sperimentale;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2023, n. 281419, di modifica al PGRA 2023 per il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti;

Visto l'allegato 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591, ai sensi del quale sono assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10) e di frumento tenero generico (codice H11) a copertura anche del rischio prezzo a garanzia del ricavo, la cui riduzione è calcolata quale differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall'Ismea con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi della legge n. 23 dicembre 2000 e del decreto legislativo 29 marzo 2004;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale e i relativi compiti ed attribuzioni, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 13 settembre 2023, n. 477058;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Preso atto della nota assunta a protocollo n. 575314 del 17 ottobre 2023, con la quale Ismea ha trasmesso i prezzi medi nazionali relativi al periodo luglio-settembre 2023 per i prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero, ivi compresa la relativa variazione percentuale rispetto ai medesimi valori del triennio precedente;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dei prezzi di mercato medi nazionali del frumento rilevati nel periodo luglio-settembre 2023, determinati da Ismea, al fine di consentire, per l'anno 2023, il calcolo della riduzione di prezzo sulle polizze sperimentali a copertura dei ricavi, di cui al sopracitato decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione prezzi di mercato medi nazionali relativi al periodo luglio-settembre 2023 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero

Sono approvati i prezzi di mercato medi nazionali dei prodotti H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero relativi al periodo luglio-settembre 2023, per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi per l'anno 2023, riportati all'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2023

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1610

ALLEGATO *1*

TABELLA PREZZI DEL FRUMENTO DURO E TENERO NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023
E CONFRONTO CON TRIENNIO PRECEDENTE (PREZZI EURO/100KG, IVA ESCLUSA)

Area	**Codice**	**Prodotto**	**Specifica prodotto**	**ID Varietà**	**Prezzi €/100 kg**		
					Lug-Set 2023	**Triennio 2020/2022**	**Var.%**
IT	H10	Frumento duro	generico	1	33,83	35,03	-3,43%
IT	H11	Frumento tenero	generico	2	22,80	25,31	-9,92%

23A06886

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 25 ottobre 2023.

Determinazione dell'ammontare del conguaglio del contributo 2022 e dell'ammontare provvisorio del contributo 2023 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 4 luglio 2019 recante attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.a. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'OCSIT, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;

Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente Unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto;

Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente Unico S.p.a. al fine dell'avvio operativo delle attività e funzioni dell'OCSIT;

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 30 novembre 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2022 (Budget OCSIT 2022);

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 15 febbraio 2023, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2022 (Consuntivo OCSIT 2022);

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 30 novembre 2022, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2023 (Budget OCSIT 2023);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 19 aprile 2023 di determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2023 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero ventuno giorni;

Considerata la necessità di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2023 e che tale contributo è di titolarità dell'OCSIT stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, recante la determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2021 e provvisorio per l'anno 2022 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Visto la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022 n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 1 con il quale è stata modificata la seguente denominazione: «Il Ministero della transizione ecologica (MITE) sarà adesso denominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)».

Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica» rientra tra quelle della direzione generale infrastrutture e sicurezza del Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalità di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2022, sia le modalità di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2022

1. Il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato a consuntivo nella misura di 63.765.082 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo è a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo, così come identificate per natura a bilancio.

2. Per l'anno 2022 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che è ammontato a 64.546.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 780.918 euro, somma che sarà pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti obbligati.

3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2022 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 1,546721 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2021 da ciascun soggetto obbligato.

4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2022 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.

5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2022, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2023

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, è determinato nella misura di 85.517.000 euro.

2. Il contributo provvisorio per l'anno 2023 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.

3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2022 da parte dei soggetti obbligati, e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potrà essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2023, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non è dovuto da quei soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2023.

5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3997

23A06893

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 16 novembre 2023.

Individuazione di un nuovo termine ultimo per la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare, l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-*bis*;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n; 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il. Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province e le città metropolitane;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché sono state individuate le province e le città metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si è proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state destinate risorse complessive pari ad euro 40.000.000,00 al finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e ad euro 25.900.000,00 al finanziamento degli interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito di dette verifiche sui solai e sui controsoffitti;

Dato atto che le richieste di finanziamento degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle predette indagini diagnostiche - inoltrate dagli enti locali mediante il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione, per le indagini diagnostiche - superavano la disponibilità delle risorse destinate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, per un fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro 17.104.901,91;

Dato atto altresì, che si è reso, quindi, indispensabile l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie, nonché la definizione dei criteri per l'assegnazione delle medesime risorse agli enti locali che ne abbiano fatto richiesta;

Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi euro 67.548.422,82;

Considerato che le citate risorse sono, per espresso dettato normativo, destinate ad interventi relativi alla messa in sicurezza di edifici di competenza di province e città metropolitane;

Dato atto che il fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro 17.104.901,91 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ha trovato copertura nelle economie accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607;

Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 43.004.901,91 al finanziamento di interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Dato atto che tali risorse sono state assegnate, per 17.104.901,91, in favore di province e città metropolitane di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a 20.000,00;

Dato atto che la restante parte delle medesime risorse è stata assegnata, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;

Dato atto che, quanto all'individuazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse di cui trattasi, lo stesso decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254 ha previsto che i lavori da eseguire fossero di importo superiore a euro 20.000,00 e che, nell'ambito dei predetti interventi, fossero finanziati gli enti locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254 «Il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi relativi al presente finanziamento è fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal presente contributo»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 317, recante «Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254»;

Considerato che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, è stato prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi già conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione;

Considerato che, dall'attività di ricognizione e di monitoraggio effettuata dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale è emerso che, a fronte della proroga da ultimo disposta con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 317, alcuni enti locali necessitano di un ulteriore periodo di proroga per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione finale;

Considerato che, quindi, alcuni enti non sono riusciti a effettuare la rendicontazione entro il 30 giugno 2023 e altri non riusciranno a effettuarla entro il 31 dicembre 2023;

Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticità prodotte dapprima dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del Covid-19 e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale;

Considerato che, quanto all'attività di rendicontazione, le difficoltà riscontrate dagli enti sono, in parte, da ricondurre alle tempistiche di predisposizione della relativa piattaforma di monitoraggio e rendicontazione;

Considerato che i citati finanziamenti sono destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, che costituisce una priorità per garantire l'incolumità degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;

Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche alla luce delle gravi conseguenze che deriverebbero, in capo agli enti locali, da una eventuale decadenza dal finanziamento;

Considerata l'urgenza, nonché la oggettiva necessità di consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticità rappresentate, l'individuazione di un nuovo e unico termine per la rendicontazione finale di tutti gli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche finanziati con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254 e successivi decreti modificativi è fissato al 31 dicembre 2024.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

3. Nell'ipotesi in cui non sia rispettato il termine di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2970

23A06892

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 10 novembre 2023.

Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre, che dispone la delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione al sen. Paolo Zangrillo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al dott. Andrea Abodi è conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» nonché di semplificazione e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

Visto il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, numeri 36, 37, 38, 39 e 40» e, in particolare, l'art. 1, comma 17, lettera *d)*, che ha sostituito il comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

Considerato che ai sensi del summenzionato comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 17, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca, sono definiti i parametri per il rilascio o il rigetto delle richieste, all'amministrazione di appartenenza, da parte dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita e che il medesimo comma esclude dall'applicazione del presente decreto il personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze armate e ai corpi armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate o sotto la loro egida;

Sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici.

Art. 2.

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;

b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;

2. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

4. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

5. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera *a)* e *b)*, devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2023

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro per lo sport e i giovani
ABODI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3133

23A06887

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 dicembre 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Polivy». (Determina n. 742/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera

e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 23 giugno 2022, con la quale la società Roche Registration Gmbh ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Polivy» (polatuzumab vedotin);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 7-9, 14 e 16 novembre 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 18-20 e 25 settembre 2023;

Vista la delibera n. 41 del 23 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica autorizzata EMA del medicinale POLIVY (polatuzumab vedotin): «"Polivy" in associazione a rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-CHP) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) non pretrattato.»

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Polivy» rimborsata dal SSN: «"Polivy" in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-CHP) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) non precedentemente trattato con fattore di indice prognostico (IPI) 3-5» è rimborsata come segue.

Confezione:

«30 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino – A.I.C. n. 048443028/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.635,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.349,81.

Confezione:

«140 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso- flaconcino (vetro)» 1 flaconcino – A.I.C. n. 048443016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12.299,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20.299,09.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazio-

ni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo novativo della determina AIFA n. 1523/2021 del 16 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 3 del 5 gennaio 2022.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Polivy», a base di polatuzumab vedotin, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Polivy» in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-CHP) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) non precedentemente trattato con fattore di indice prognostico (IPI) 3-5.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Polivy» (polatuzumab vedotin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06906

DETERMINA 15 dicembre 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Enhertu». (Determina n. 760/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 24 febbraio 2023, con la quale la società Daiichi Sankyo Europe GMBH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Enhertu» (trastuzumab deruxtecan);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 7-9 giugno 2023;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 24 e 27-29 novembre 2023;

Vista la delibera n. 43 del 13 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ENHERTU (trastuzumab deruxtecan):

«"Enhertu" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea (GEJ) avanzato HER2-positivo, che hanno ricevuto un precedente regime a base di trastuzumab;

"Enhertu" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato recidiva della malattia durante o entro sei mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante»

e l'indicazione terapeutica già rimborsata:

«"Enhertu" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-positivo non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti-HER2»;

sono rimborsate come segue.

Confezione:

«100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 049328014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.332,56;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.849,66.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione alla nuova indicazione terapeutica negoziata «"Enhertu" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low

non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato recidiva della malattia durante o entro sei mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante», da cui consegue:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-*ter*);

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 401-406 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 35-*ter*).

La società rinuncia espressamente al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, per tutte le indicazioni rimborsate a cui è stata riconosciuta l'innovatività piena.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo novativo della determina AIFA n. 452/2023 del 26 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2023 che, pertanto, si estingue.

Resta ferma l'innovatività piena riconosciuta all'indicazione «"Enhertu" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2- positivo non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti-HER2» che avrà una durata pari al tempo residuo della prima determina di rimborsabilità e, quindi, fino al 4 luglio 2026.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Enhertu», a base di trastuzumab deruxtecan, per ciascuna delle indicazioni ammesse alla rimborsabilità:

«Enhertu» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea (GEJ) avanzato HER2-positivo, che hanno ricevuto un precedente regime a base di trastuzumab;

«Enhertu» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato recidiva della malattia durante o entro sei mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enhertu» (trastuzumab deruxtecan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06935

DETERMINA 15 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paxlovid», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 761/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 15/2022 del 31 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Paxlovid", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 12 aprile 2023 con la quale la società Pfizer Europe MA EEIG ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Paxlovid» (nirmatrelvir/ritonavir);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 luglio 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 e 27-29 novembre 2023;

Vista la delibera n. 43 del 13 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PAXLOVID (nirmatrelvir/ritonavir) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Paxlovid» è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa.

Confezione: «150 mg + 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC)» 30 (20 + 10) compresse - A.I.C. n. 049853017/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.336,29. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.205,41.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

La prescrizione del medicinale da parte del medico di medicina generale è effettuata su ricetta elettronica previa compilazione del piano terapeutico AIFA per la prescrizione di «Paxlovid» nel trattamento del COVID-19 lieve-moderato nei soggetti a rischio non ospedalizzati, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Il piano terapeutico, disponibile sul sito istituzionale dell'agenzia, contiene le indicazioni necessarie a selezionare i pazienti eleggibili e a garantire un uso sicuro del farmaco.

La distribuzione del farmaco prescritto dal medico di medicina generale, come previsto nel protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, AIFA, Federfarma, Assofarm, FarmacieUnite, Federfarma Servizi e A.D.F., stipulato in data 15 aprile 2022, avviene con le modalità della distribuzione per conto.

Resta ferma la prescrizione da parte degli specialisti che operano presso i centri ospedalieri identificati dalle regioni tramite Registro di monitoraggio *web based* AIFA e distribuzione diretta del farmaco da parte dei centri stessi, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Paxlovid» è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paxlovid» (nirmatrelvir/ritonavir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06936

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 28 novembre 2023.

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024.

LA GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica (*Gazzetta Ufficiale* 161 n. 288 del 19 novembre 2020), con la quale la dott.ssa Carla Garlatti è nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto prot. n. 50 del 14 gennaio 2021 con il quale si comunica che la dott.ssa Carla Garlatti ha assunto l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Vista il decreto della Garante rep. 21/2023, prot.n. 529 del 25 maggio 2023, con il quale si conferisce alla dott.ssa Cristiana Corinaldesi l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'ufficio dell'Autorità garante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» e, in particolare, l'art. 12;

Vista la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 predisposta dal coordinatore dell'ufficio e trasmessa in data 31 ottobre 2023 al collegio dei revisori dei conti di questa Autorità per le verifiche di competenza;

Visto il verbale n. 12/2023 del 24 novembre 2023, con il quale il collegio dei revisori esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio di previsione 2024 da parte di questa Autorità;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, come da allegati al presente decreto, comprensivi degli schemi di bilancio redatti in conformità al piano dei conti integrato.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2023

La Garante: GARLATTI

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2024-2026

A) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A.1 – Norme Istitutive e competenze dell'Autorità.

Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all'unanimità, la Repubblica italiana ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'art. 31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l'art. 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia – ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.

Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorità di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – che è organo monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'art. 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorità, istituendo l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorità Garante, attraverso la quale l'Autorità medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato art. 3 della legge istitutiva.

A.2 - Personale dell'Autorità.

Il comma 1 dell'art. 5 della legge istitutiva prevedeva, nella sua formulazione originaria, che l'ufficio dell'Autorità garante fosse costituito esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante».

La legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, aveva previsto ulteriori dieci unità di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio". Tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come modificato da legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.

Il decreto-legge n. 36/2022, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto importanti modifiche all'assetto dell'Autorità, prevedendo all'art. 15-*ter*:

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "ufficio dell'Autorità garante", posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio»;

b) dopo l'art. 5 è inserito il seguente: «Art. 5-*bis (Disposizioni in materia di personale)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui sedici di categoria A e quattro di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: *a)* quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; *b)* quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'art. 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).

In attuazione delle succitate disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, sono stati istituiti i ruoli del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Autorità garante.

A.3 - Assetto Organizzativo dell'Autorità.

Quanto all'organizzazione dell'ufficio, il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 112/2011 stabilisce che «le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante».

La predetta disposizione aggiunge anche che «ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'ufficio, nonché la gestione delle spese («regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»), di seguito denominato «regolamento».

A seguito delle modifiche alla legge n. 112 del 2011 ed in particolare all'istituzione del ruolo del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2023, n. 43, sono state introdotte importanti modifiche al suddetto regolamento che hanno ridisegnato la struttura organizzativa dell'Autorità.

In particolare, il novellato art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2011, prevede, al comma 4: «L'ufficio è coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due aree denominate, rispettivamente, area attività istituzionale, di cui al comma 4-*quater* e area affari generali, di cui al comma 4-*quinquies*, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-*bis*. L'incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorità. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile;

4-*bis*. La Segreteria tecnica, quale unità organizzativa a supporto del coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di:

a) affari giuridici e legislativi;

b) relazioni istituzionali;

c) relazioni internazionali e con l'Unione europea;

d) stampa e comunicazione;

4-*ter*. Il personale della Segreteria tecnica è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità ed è assegnato dal coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante;

4-*quater*. L'Area attività istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunità, alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

4-*quinquies*. L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'ufficio, svolge compiti in materia di:

a) risorse umane e relazioni sindacali;

b) trattamento economico e previdenziale;

c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile;

d) contratti e convenzioni;

e) formazione del personale dell'ufficio.”»;

Inoltre, in virtù delle modifiche apportate agli articoli 19, 21, 22, 23, 25, 30 e 31 del regolamento, i poteri negoziali e di gestione delle risorse finanziarie, nei limiti degli stanziamenti di cui al bilancio preventivo approvato dal Garante, sono stati assegnati al coordinatore dell'ufficio che può delegarli al dirigente dell'area affari generali.

Infine, l'art. 1, comma 889 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha modificato la disposizione di cui all'art. art. 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, prevedendo che i fondi destinati all'Autorità, in precedenza iscritti in apposito fondo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, «siano posti a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».

B) CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Il bilancio di previsione 2024, come previsto dall'art. 12 del regolamento, si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, così come individuati nel documento programmatico adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri seguiti nella predisposizione del bilancio, nonché ogni altra informazione utile sulla gestione.

Al bilancio annuale di previsione è allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.

La tabella è formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata (*cfr.* art. 15 del regolamento).

In aggiunta, ai sensi dell'art. 14 del regolamento, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio pluriennale, elaborato solo in termini di competenza e riferito ad un arco temporale triennale. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente in ragione di eventuali variazioni e/o di introduzione di norme applicabili all'Autorità.

Come previsto dall'art. 13 del regolamento, il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda le entrate dell'Autorità, come disposto dal comma 2 del citato art. 13, esse sono costituite da:

a) contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;

d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;

e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento;

f) avanzo presunto, con separata indicazione della quota vincolata;

g) entrate per partite di giro.

Per quanto riguarda le spese dell'Autorità, come disposto dal comma 5 del citato art. 13, esse sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa.

Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva, come disposto dall'art. 16 del regolamento, da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di pagamento.

Il bilancio di previsione per l'anno 2024 dell'Autorità tiene conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, in cui è definito che le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria adottino un piano dei conti integrato comune, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per tutte le amministrazioni pubbliche.

L'adozione del piano dei conti integrato, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, nel rispondere all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese sulla base di comuni criteri di contabilizzazione.

In linea con le citate disposizioni, l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato. A tal fine si è provveduto a ricondurre i singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Autorità alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel piano dei conti integrato, al fine di uniformare il documento contabile alla struttura di riferimento. In ragione di ciò, è stato allegato il documento riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 secondo la struttura del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, che prevede l'esposizione degli importi previsionali al IV livello.

Accanto a tale prospetto, è stato predisposto il bilancio per capitoli, in AGIA corrispondenti al sesto livello del piano dei conti integrato pubblicato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, al quale possono ricorrere le amministrazioni sulla base della necessità informativa delle proprie scritture contabili, come indicato dal comma 5 dell'art. 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Si chiarisce che il regolamento sostitutivo dei regolamenti contabili degli enti pubblici non economici, compresa l'Autorità, che dovrà definire tra l'altro gli schemi di bilancio per Missioni e Programmi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo n. 91/2011, non è stato ancora emanato, e quindi l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato, che ha associato alle proprie rilevazioni contabili, ma mantiene lo schema di bilancio definito dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Da un punto di vista metodologico la presente relazione al bilancio di previsione espone e analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'ente. L'analisi si svilupperà seguendo una sequenza logica ed espositiva che consenta di rilevare le entrate e le uscite per tipologia di spesa.

C) DATI CONTABILI

Premessa

La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilità pubblica.

In tale ambito è redatto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 dell'Autorità. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilità dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura, nonché i criteri utilizzati per formulare le previsioni.

1 – Analisi delle Entrate correnti

1.1 Contributo finanziario ordinario dello Stato.

Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorità attengono alla Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio». A decorrere dall'esercizio finanziario 2023, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 889 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le suddette risorse sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo di spesa 2118 da cui, a norma del novellato art. 5, comma 3, della legge n. 112/2011, vengono assegnate al bilancio autonomo dell'Autorità.

Le risorse destinate al bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2024 risultano pari ad euro 4.192.130,00 di cui euro 3.992.130,00 destinate a coprire le spese di funzionamento, comprensive delle spese di personale, ed euro 200.000,00 da utilizzare per le spese relative alla carica di Garante dell'infanzia e adolescenza;

È da rilevare che le entrate previste per l'esercizio finanziario 2024 risultano inferiori rispetto a quelle iscritte nel bilancio 2023. Come indicato in premessa, la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, aveva previsto ulteriori dieci unità di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio». Per consentire all'Autorità di far fronte ai maggiori oneri relativi al contingente di personale aggiuntivo, era stato previsto un finanziamento aggiuntivo pari ad euro 259.139,00. Tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come modificato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. In considerazione dell'istituzione del ruolo del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'AGIA, con conseguente previsione di apposita copertura finanziaria, non è stato necessario richiedere un'ulteriore proroga della suddetta norma.

Il bilancio preventivo per l'anno 2024, prevede due capitoli di entrata: 500 «Fondo per le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» e 501 «Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

Di conseguenza, le previsioni di entrata relative per l'anno 2024 risultano essere le seguenti:

Capitolo	Descrizione	Importo
500	Fondo per le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	3.992.130,00 euro
501	Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	200.000,00 euro

Occorre, altresì, rilevare che questa Autorità, nell'ambito della pianificazione attuativa del programma nazionale FAMI 2021-2027, approvato con decisione C(2022) 8754 del 25 novembre 2022, ha ricevuto dal Ministero dell'interno, invito a presentare proposta progettuale relativa ai seguenti interventi:

1 - «Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017» per una dotazione complessiva pari ad euro 2.800.000,00.

2 - «Promozione dell'accoglienza familiare di minori stranieri non accompagnati» per una dotazione complessiva pari ad euro 1.200.000,00;

All'atto della stesura della presente relazione, questa Autorità è in procinto di pubblicare un avviso per la selezione di *partner* con cui avviare la coprogettazione.

A seguito dell'accettazione delle proposte progettuali da parte del Ministero preposto e delle conseguenti comunicazioni di ammissione al finanziamento, si provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio. Al riguardo è utile chiarire che i fondi in questione, secondo le regole di rendicontazione del programma FAMI, dovranno essere gestiti tramite capitoli di entrata e di spesa dedicati.

1.2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali.

Alla data di redazione della presente relazione, l'Autorità non risulta essere beneficiaria di ulteriori contributi da parte di pubbliche amministrazioni.

1.3 Avanzo di Amministrazione:

Alla data di redazione del bilancio di previsione 2024, l'avanzo di amministrazione calcolato sulla base dei documenti contabili, a chiusura dell'esercizio 2023, risulterebbe pari ad euro 6.157.340,66.

Questa Autorità, tuttavia, prevede di disporre ulteriori impegni dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, come da tabella di seguito riportata. Pertanto, l'avanzo di amministrazione presunto relativo all'anno 2023 risulta pari ad euro 5.197.340,66, di cui euro 3.283.810,66 non vincolato.

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2023

A) FONDO DI CASSA ESISTENTE AL 01/01/2023			**Euro**	**6.444.522,56**
Somme riscosse dal 01/01/2023 AL 31/10/2023				
a) in conto competenza	Euro	2.284.351,57		
c) in conto residui	Euro	0,00		
B) TOTALE DELLE SOMME RISCOSSE			**Euro**	**2.284.351,57**
Somme pagate dal 01/01/2023 al 31/10/2023				
a) in conto competenza	Euro	1.813.069,68		
c) in conto residui passivi	Euro	1.096.206,73		
C) TOTALE DEI PAGAMENTI ESEGUITI			**Euro**	**2.909.276,41**
D) FONDO DI CASSA AL 31/10/2023 (A+B-C)			**Euro**	**5.819.597,72**
Riscossioni previste dal 31/10/2023 al 31/12/2023				
a) in conto residui	Euro	0,00		
b) in conto competenza	Euro	0,00		
E)TOTALE			**Euro**	**0,00**
Pagamenti previsti dal 31/10/2023 al 31/12/2023				
a) in conto competenza	Euro	270.000,00		
c) in conto residui	Euro			
F) TOTALE			**Euro**	**270.000,00**
G)FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2023 (D+E-F)			**Euro**	**5.549.597,72**
Residui attivi al 31/12/2023				
dell'esercizio 2023	Euro	2.216.981,75		
degli anni precedenti al 2023	Euro	3.935,20		
H) TOTALE			**Euro**	**2.220.916,95**
Residui passivi al 31/10/2023				
dell'esercizio 2023	Euro	851.298,55		
Residui Passivi presunti dal 31/10/2023 al 31/12/2023	Euro	690.000,00		
degli anni precedenti al 2023	Euro	1.031.875,46		
I) TOTALE			**Euro**	**2.573.174,01**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023 (G+H-I)			**Euro**	**5.197.340,66**
di cui parte vincolata a spese di personale				***1.035.000,00***
di cui parte vincolata legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)			***Euro***	***878.530,00***
L) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO AL 31.12.2023			**Euro**	**3.283.810,66**

Al riguardo, si ricorda che l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012 prevede, al comma 3, che l'avanzo di amministrazione possa essere utilizzato per raggiungere il pareggio di bilancio. Il comma 4 del medesimo articolo dispone: «su richiesta motivata del coordinatore dell'ufficio, il Garante può deliberare il riporto delle disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione». Non essendo necessario utilizzare l'avanzo per raggiungere il pareggio di bilancio si procederà all'eventuale applicazione dell'avanzo, con conseguenti variazioni di bilancio, in fase di assestamento.

1.3 Altre Entrate:

Le restanti entrate iscritte nel bilancio di previsione si riferiscono a partite di giro e, in particolare, al «recupero anticipazioni al cassiere per cassa economale» e ritenute fiscali e previdenziali, operate dall'Autorità come sostituto di imposta e per applicazione del regime «Split Payment».

2 - Analisi delle Spese correnti.

2.1 Spese per indennità di carica del Garante, oneri riflessi e attività strumentale

Gli stanziamenti dedicati all'indennità di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'art. 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000,00 euro interamente finanziata dall'apposito stanziamento di entrata (cap. 501 «Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).

L'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012 prevede: «Al Garante è attribuita un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale indennità non può superare euro duecentomila lordi annui.»

L'art. 23, comma-*ter* della legge n. 214/2011 di conversione del decreto-legge n. 201/2011 dispone, tuttavia, che «Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito». Il comma 4 del medesimo articolo dispone, altresì, «le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono versate annualmente al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

Di conseguenza, la misura effettiva dell'indennità da attribuire all'attuale Garante può variare, anche nel corso dell'anno, in conseguenza di variazioni del trattamento economico fondamentale del Titolare dell'incarico e viene definita, nel dettaglio, da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della giustizia.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2023, vistato dall'UCB presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e annotato al n. 1620/2023 in data 28 aprile 2023, prevede che il trattamento accessorio attribuito alla dott.ssa Carla Garlatti, attuale titolare dell'incarico di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, è rideterminato, a decorrere dal 1° aprile 2023 in euro 31.333,69. La somma da versare annualmente al fondo ammortamento titoli di Stato, ai sensi dell'art. 23-*ter*, comma 2 del decreto-legge, a decorrere dal 1° aprile 2023 è pari ad euro 26.384,23. Di conseguenza, si è provveduto a sottrarre dalla dotazione per le spese legate alla carica di Garante, pari ad euro 200.000,00, la suddetta somma.

La restante somma, pari ad euro 173.615,77 è stata così ripartita:

Indennità di carica del Garante - Capitolo 101	119.742,01 euro
Oneri previdenziale a carico dell'Amministrazione calcolati su Importo massimo indennità garante (57.717,92) - Capitolo 102	13.967,74 euro
Oneri IRAP calcolati su Importo massimo indennità garante (57,717,92) - Capitolo 103	4.906,02 euro
Spese di Missione in Italia e all'estero correlate all'attività del Garante - Capitolo 104	35.000,00 euro

Come di consueto, le somme non utilizzate per spese legate all'incarico di Garante saranno versate, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, in conto entrate Stato.

2.2 Spese per il personale.

Come indicato in premessa, la legge n. 79 del 29 giugno 2022, in fase di conversione, ha introdotto nel testo del decreto-legge n. 36/2022, l'art. 15-*ter* il quale ha autorizzato l'istituzione dei ruoli del personale dirigenziale e non dirigenziale di questa Autorità, garantendo una copertura finanziaria annua aggiuntiva pari ad euro 2.242.940,00.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, in attuazione delle suddette disposizioni, si è provveduto all'effettiva istituzione del ruolo dei ruoli dell'Autorità.

LA DOTAZIONE ORGANICA DELL'AUTORITÀ È COSTITUITA COME DA TABELLA 1

Dotazione organica		
Personale dirigenziale		
Qualifica	Fascia	Numero Unità
Dirigente	I	1
Dirigente	II	2
Personale non dirigenziale		
Categoria PCM	Fascia economica di ingresso dall'esterno	Numero Unità
A	f1	16
B	f2	4

Come previsto dalla norme succitate: in fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022, è stato inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica, con decorrenza 1° gennaio 2023.

Alla data di redazione della presente relazione risultano in servizio una unità di personale dirigenziale e diciassette unità di personale non dirigenziale, come da tabella 2.

TAB. 2

Dotazione organica	
Personale dirigenziale	
Qualifica	Numero Unità
Dirigente generale	1
Dirigente	0
Personale non dirigenziale	
Categoria PCM	Numero Unità
A	14
B	3

Questa Autorità prevede di coprire i posti attualmente vacanti in organico in tempi brevi, attraverso procedure di mobilità. Al riguardo, si precisa che per quanto concerne i posti di categoria A e B, le relative procedure sono state avviate, con la pubblicazione dei relativi bandi, in data 19 maggio 2023.

Con decreti della Garante n. 35 e 36 del 26 settembre 2023 sono state approvate le graduatorie relative agli avvisi volti al reclutamento delle due unità di categoria A, da destinare all'area Affari generali e all'area Affari istituzionali.

La procedura per il reclutamento dell'unità di personale di categoria B è attualmente in corso.

In data 26 luglio 2023 è stato, altresì, pubblicato l'avviso per il reclutamento del dirigente dell'area Affari generali. Anche in questo caso, le procedure sono attualmente in corso.

A seguire, si procederà con l'avviso di disponibilità per il posto di dirigente dell'area Affari istituzionali.

Le previsioni di spesa per l'anno 2024 sono state, di conseguenza, formulate tenendo conto di una situazione di pieno organico.

La tabella n. 3 espone, in dettaglio, il costo previsto per il trattamento fondamentale del personale dirigenziale dell'Autorità, mentre la tabella n. 4 si compone delle voci di costo per il trattamento fondamentale del personale non dirigenziale.

In entrambe le tabelle i costi totali vengono ripartiti in retribuzione lordo dipendente, oneri previdenziali e Irap.

Alle suddette voci risultano associati altrettanti capitoli del bilancio di questa Autorità.

Per tutti gli elementi retributivi è stato previsto, in previsione, un incremento pari al 4%. Al riguardo, occorre infatti segnalare che al Comparto Presidenza del Consiglio dei ministri è stato applicato, solo nel corso del 2022, il rinnovo contrattuale relativo alla tornata 2016-18 e, pertanto, è necessario considerare e accantonare nel tempo i costi per il futuro rinnovo contrattuale che comporterà la necessità di pagamento al personale degli arretrati.

Tab. 3 – Retribuzione fondamentale del personale dirigenziale

Fascia	Numero Unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	Stipendio con incremento medio rinnovo contrattuale	Totale Retribuzioni per Fascia Lordo Dipendente	Oneri Previdenziali a carico dell'Amm.ne (28,24 %)	IRAP 8,50%
I	1	57.892,87 €	60.208,58 €	60.208,58 €	17.002,90 €	5.117,73 €
II	2	45.260,67 €	47.071,10 €	94.142,19 €	26.585,76 €	8.002,09 €
Totale				**154.350,78 €**	**43.588,66 €**	**13.119,82 €**
Capitolo di riferimento bilancio AGIA				**610**	**611**	**612**

Tab. 4 – Retribuzione fondamentale personale non dirigenziale

PERSONALE AREE		Stipendio tabellare		Indennità di Presidenza			Tredicesima		Totale Retribuzioni Lordo Dipendente	Oneri Previdenziali					Totale Previdenziali	Irap 8,50%
											Quota TFR 9,60% su 80%			Totale		
Fascia di destinazione PCM	Numero Unità per fascia	Importo Annuale	Importo totale	Importo mensile	Annuale per unità	totale	Annuale per unità	Totale		Inpdap 24,20%	Pro capite su retribuzione	Totale annuo	Eventuale TFR su straordinario			
A1	1,00	29.538,98 €	29.538,98 €	640,17 €	7.682,04 €	7.682,04 €	2.461,58 €	2.461,58 €		9.603,19 €	3.692,74 €	3.692,74 €	7.616,16 €			3.373,02 €
A2	5,00	30.382,62 €	151.913,10 €	640,17 €	7.682,04 €	38.410,20 €	2.531,89 €	12.659,43 €		49.121,82 €	4.684,53 €	23.422,67 €				17.253,53 €
A3	2,00	31.757,45 €	63.514,90 €	646,28 €	7.755,36 €	15.510,72 €	2.646,45 €	5.292,91 €		20.405,08 €	4.113,35 €	8.226,70 €				7.167,07 €
A4	7,00	34.296,58 €	240.076,06 €	688,00 €	8.256,00 €	57.792,00 €	2.858,05 €	20.006,34 €		76.925,60 €	5.515,06 €	38.605,39 €				27.019,32 €
A5	1,00	36.139,09 €	36.139,09 €	688,00 €	8.256,00 €	8.256,00 €	3.011,59 €	3.011,59 €		11.472,42 €	4.285,95 €	4.285,95 €				4.029,57 €
B5	3,00	26.454,72 €	79.364,16 €	559,77 €	6.717,24 €	20.151,72 €	2.204,56 €	6.613,68 €		25.683,35 €	3.726,07 €	11.178,21 €				9.021,01 €
B7	1,00	28.517,97 €	28.517,97 €	559,77 €	6.717,24 €	6.717,24 €	2.376,50 €	2.376,50 €		9.102,03 €	3.436,93 €	3.436,93 €				3.197,00 €
Totale	20,00		629.064,26 €			154.519,92 €		52.422,02 €		202.313,50 €	29.454,64 €	92.848,60 €	7.616,16 €	100.464,77 €		71.060,53 €
Totale con Previsione rinnovo contrattuale (4%)			654.226,83 €			160.700,72 €		54.518,90 €	**869.446,45 €**	210.406,04 €	Totale con Previsione rinnovo contrattuale (4%)			104.483,36 €	**314.889,40 €**	**73.902,95 €**
Capitolo di riferimento bilancio AGIA									**601**						**602**	**603**

2.2.1 Retribuzione accessoria personale.

Con decreto del dirigente generale n. 118/2023, prot. 806 del 5 settembre 2023, si è provveduto ad istituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale. Con decreto del dirigente generale n. 119/2023, prot. 805 del 5 settembre 2023 è stato istituito il fondo per la retribuzione accessoria del personale delle aree. Le relative risorse sono state quantificate nel rispetto delle disposizioni di cui ai CCNL del comparto Presidenza ed i relativi decreti sono stati adottati a seguito di parere di compatibilità finanziaria da parte del collegio dei revisori dei conti. Le previsioni relative all'anno 2024 tengono conto delle somme previste per il 2023 adeguandole in considerazione delle nuove assunzioni previste.

La tabella n. 5 indica le risorse fisse da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale. La tabella n. 6 indica le risorse fisse da destinare alla retribuzione accessoria del personale non dirigenziale. Entrambe le tabelle indicano gli importi lordo dipendente, per oneri previdenziali e per Irap. A tali importi vengono associati i relativi capitoli del bilancio AGIA.

Tab. 5 – Risorse fisse fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale

Fascia		Numero Unità	Quota destinata al Trattamento Accessorio (Retribuzione di posizione fissa e variabile + risultato)	Totale Retribuzioni per fascia Lordo Dipendente	Oneri Previdenziali a carico dell'Amm.ne (28,24 %)	IRAP 8,50%	**TOTALE FONDO**
I		1	158.243,00 €	158.243,00 €	44.687,82 €	13.450,66 €	**216.381,48 €**
II		2	68.531,60 €	137.063,20 €	38.706,65 €	11.650,37 €	**187.420,22 €**
Totale				**295.306,20 €**	**83.394,47 €**	**25.101,03 €**	
Capitolo di riferimento bilancio AGIA				**613**	**614**	**615**	

Tab. 6 – Risorse fisse fondo per la retribuzione accessoria del personale non dirigenziale

Numero Unità 2023	Risorse fisse destinate al fondo Retribuzione	Quota pro-capite	Numero Unità 2024	Risorse da destinare al fondo Retribuzione	di cui		
					Importo Lordo Dipendente	**Inpdap 24,20%**	**Irap 8,50%**
17	196.863,22 €	11.580,19 €	20	231.603,79 €	**174.531,87 €**	**42.236,71 €**	**14.835,21 €**
Capitolo di riferimento bilancio AGIA					**604**	**605**	**606**

2.2.3 - Oneri sociali su retribuzioni del personale.

Il capitolo 616 del bilancio 2024 di questa Autorità è dedicato alle somme da versare all'Inail per gli oneri sociali obbligatori. La previsione di spesa sul suddetto capitolo è stata formulata tenendo conto del totale delle retribuzioni che si prevede di pagare, pari ad euro 1.592.804,10. A tale importo è stato applicato il tasso comunicato dall'Inail sulla base del profilo di attività dell'Autorità (4 per mille), con una leggera maggiorazione a scopo prudenziale. Sul suddetto capitolo è stata, quindi, prevista la somma di euro 6.639,46

2.2.1 - Sintesi dei costi di personale.

La tabella n. 7, indica, in aggregato, le spese previste per le retribuzioni del personale di questa Autorità. Il totale delle spese previste corrisponde al totale delle risorse destinate dal decreto-legge n. 36/2022, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, pari ad euro 2.242.940,00.

TAB. 7 - SPESE DI PERSONALE

601	Trattamento economico fondamentale personale non dirigenziale	869.446,45 euro
602	Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico fondamentale al personale	314.889,40 euro
603	Oneri per Irap a carico dell'amministrazione sul trattamento economico fondamentale al personale non dirigenziale	73.902,95 euro
604	Trattamenti economici accessori al personale non dirigenziale (F.U.P. - articoli 15 E 18 CCNL Comparto PCM)	174.531,87 euro
605	Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione sulle competenze accessorie al personale non dirigenziale	42.236,71 euro
606	Oneri per Irap a carico dell'amministrazione sulle competenze accessorie al personale non dirigenziale	14.835,21 euro

607	Compensi per lavoro straordinario al personale non dirigenziale	99.168,80 euro
608	Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione sui compensi per lavoro straordinario al personale non dirigenziale	23.998,85 euro
609	Oneri per Irap a carico dell'amministrazione sui compensi per lavoro straordinario al personale non dirigenziale	8.429,35 euro
610	Trattamento economico fondamentale al personale dirigenziale	154.350,78 euro
611	Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico fondamentale al personale dirigenziale	43.588,66 euro
612	Oneri per Irap a carico dell'amministrazione sulle competenze accessorie al personale dirigenziale	13.119,82 euro
613	Trattamento economico accessorio al personale dirigenziale i cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001	295.306,20 euro
614	Oneri previdenziali a carico dell'amministrazione sulle competenze accessorie al personale dirigenziale	83.394,47 euro
615	Oneri per Irap a carico dell'amministrazione sulle competenze accessorie al personale dirigenziale	25.101,03 euro
616	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni del personale di ruolo (INAIL)	6.639,46 euro
	Totale	2.242.940,00 euro

A tali spese, vanno aggiunte le cifre di cui al capitolo 118 «Spesa per buoni pasto al personale», sul quale è stata prevista una somma pari ad euro 50.000,00 e di cui al capitolo 617 «Oneri per Irap a carico dell'Amministrazione su incarichi personale non di ruolo», sul quale è stata prevista una somma pari ad euro 2.000,00. Il totale del Macroaggregato «Spese di personale» ammonta pertanto ad euro 2.294.940,00.

2.3 Spese per consumi intermedi.

La voce di spesa in esame, per la quale è stata stimata una somma pari ad euro 295.079,00 accoglie le somme finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Garante dall'art. 3 della legge n. 112/2011, in linea con quanto previsto nel 2023;

Si richiama, al riguardo, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare i commi 590 e seguenti dell'art. 1, i quali hanno introdotto nell'ordinamento nuove norme di contenimento della spesa, da tenere in considerazione ai fini dell'assestamento e delle variazioni del bilancio 2020 e della formulazione dei bilanci degli esercizi successivi.

In attuazione di tali norme, i valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento a partire dall'esercizio 2020 non possono essere superiori al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Sono consentite rimodulazione degli importi tra i capitoli sottoposti a vincolo. In tale ambito, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

Il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti in costi di funzionamento, così determinato, è pari ad euro 264.882,46.

La tabella «Dimostrazione rispetto limiti di spesa» di seguito riportata dettaglia la determinazione dei limiti di spesa sopra indicati. Il totale delle spese programmate per acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Autorità sottoposti a vincoli di bilancio è pari ad euro 264.579,00 e, quindi, inferiore al limite di spesa.

Si ritiene utile segnalare che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ha abrogato l'art. 1, comma 610, della legge n. 160/2019. Pertanto, i vincoli specifici relativi alla spesa informatica non risultano più in vigore.

TABELLA «DIMOSTRAZIONE RISPETTO LIMITI DI SPESA»

Codifica DPR118	Piano dei conti	2016	2017	2018	Media 2016-18	Previsione 2024
12051.03.0130	U.1.03.02.02.000	4.009,75	5.311,44	15.888,37	8.403,19	8.000,00
12051.03.0131	U.1.03.01.02.000	5.650,32	10.795,52	14.153,75	10.199,86	10.000,00
12051.03.0132	U.1.03.02.02.000	1.056,16	142.637,30	51.339,96	65.011,14	41.500,00
12051.03.0133	U.1.03.02.19.000	47.189,87	0,00	52.345,32	33.178,40	65.000,00
12051.03.0134	U.1.03.02.02.000	4.198,20	22.033,88	10.892,11	12.374,73	17.000,00
12051.03.0135	U.1.03.02.11.000	4.800,00	0,00	21.994,05	8.931,35	3.000,00
12051.03.0136	U.1.03.02.02.000	11.666,35	35.611,39	32.521,18	26.599,64	37.355,00
12051.03.0137	U.1.03.02.16.000	12.972,29	1.359,13	1.686,60	5.339,34	2.000,00
12051.03.0138	U.1.03.02.05.000	5.882,81	3.596,71	5.405,64	4.961,72	3.000,00

12051.03.0139	U.1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	
12051.03.0140	U.1.03.02.10.000	0,00	4.980,00	19.397,91	8.125,97	
12051.03.0141	U.1.03.02.11.000	0,00	0,00	24.549,35	8.183,12	
12051.03.0142	U.01.03.02.02.001	3.151,82	3.064,00	5.058,59	3.758,14	8.000,00
12051.03.0143	U.1.03.01.01.000	1.955,20	348,50	0,00	767,90	500,00
12051.03.0144	U.1.03.02.04.000	20.528,60	39.940,00	3.690,00	21.386,20	20.600,00
12051.03.0145	U.1.03.02.01.000	7.102,00	7.300,00	7.300,00	7.234,00	22.000,00
12051.03.0146	U.1.03.02.99.000	119,67	776,60	992,28	629,52	1.000,00
12051.03.0147	U.1.03.02.99.000	826,70	8.613,76	7.413,32	5.617,93	1.000,00
12051.03.0148	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	4.467,62	1.489,21	1.000,00
12051.03.0149	U.1.03.02.02.000	1.074,70	1.253,00	384,00	903,90	3.000,00
12051.03.0150	U.1.03.02.17.000	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
12051.03.0152	U.01.03.02.12.004	0,00	8.500,00	4.725,00	4.408,33	0,00
12051.03.0153	U.1.03.02.04.000		32.940,00	965,00	11.301,67	9.000,00
12051.03.0156	U.1.03.02.11.000		0,00	0,00	0,00	5.124,00
12051.03.0157	U.1.03.02.18.000		0,00	0,00	0,00	500,00
12051.03.0159	U.1.03.02.17.000			318,57	106,19	500,00
12051.03.0160	U.1.03.02.19.000			27.406,08	9.135,36	2.500,00
12051.03.0161	U.1.03.02.19.000			17507	5.835,67	0,00
12051.03.0162	U.1.03.02.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MEDIA	
	Totale	132.184,44	329.061,23	333.401,70	264.882,46	264.579,00

2.4 Spese per interventi.

In coerenza con le finalità istituzionali attribuite all'Autorità dall'art. 3 della legge n. 112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante nel Documento di programmazione triennale 2022-2024, sono stati previsti interventi per complessivi euro 1.129.187,55.

Gli stanziamenti delle voci in esame tengono conto della realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative future:

realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (cap. 170, 176, 177 e 178), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 984.187,55;

realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap. 172), pari ad euro 85.000,00;

concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del Garante rep. n. 43/2014 prot. n. 2011 del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 173), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 60.000,00;

Come peraltro già fatto nell'esercizio in corso, in fase di assestamento, si provvederà alle eventuali modifiche anche tenendo conto dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023.

2.5 Spese in conto capitale.

Le spese in conto capitale previste, per l'anno 2024, sono pari ad euro 41.000, in linea con le previsioni dell'anno precedente.

La consistenza dello stanziamento relativo alle spese in conto capitale è destinata prevalentemente all'acquisto di attrezzature informatiche (cap. 201) e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi (cap. 204), nonché per il potenziamento degli strumenti web dell'Autorità, al fine di accrescere la visibilità e ottimizzare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni.

2.6 - Fondo di riserva.

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese impreviste e non preventivabili che dovessero insorgere nell'esercizio 2024, è stato determinato in euro 76.080,66, in linea con quanto previsto per il 2022.

In sede di approvazione del rendiconto 2023 si valuterà la possibilità di adeguare il fondo di riserva anche sulla base di quanto emerso da tale gestione.

2.7 - Vincoli di finanza pubblica.

Con le nuove norme relative ai limiti di spesa per beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 abroga le precedenti norme di contenimento della spesa per consumi intermedi, ed in particolare, per quanto di competenza dell'Autorità, l'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 e l'art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 66/2014.

Al fine però di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'Autorità è tenuta, ai sensi del comma 594 della stessa legge, a versare annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.

Allo scopo, è stanziata nel capitolo 302, versamenti all'entrata dello Stato, la somma di 204.227,02.

La suddetta somma è stata calcolata sulla base della tabella di seguito riportata.

Disposizione di contenimento D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 8 comma 3 - D.L. n. 95/2012 - legge di conversione 135/2012 (spese per consumi intermedi)	107783,51	10778,35	118561,86
Disposizione di contenimento D.L. 66/2014 - legge di conversione 89/2014	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 50 comma 3 (acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	53891,75	5389,18	59280,93
Disposizione di contenimento D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			Previsione importo da versare
Art. 23-*ter* comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato			26.384,23
Totale previsto Capitolo 302 - Esercizio finanziario 2024			204.227,02

La suddetta somma verrà incrementata, in fase di assestamento di bilancio, dell'importo corrispondente alla dotazione finanziaria vincolata alle spese legate alla carica di Garante non utilizzata nel corso del 2023.

3 - Previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono state formulate in coerenza con le esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2024 in relazione agli incassi previsti dai trasferimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per l'esercizio 2024:

Fondo di cassa presunto al 1° gennaio 2024	5.819.597,72
Incassi previsti nel 2024	6.551.046,95
Pagamenti previsti nel 2024	6.220.304,01
Saldo previsto al 31 dicembre 2024	6.150.340,66

4 - Bilancio pluriennale 2024-2026

Al bilancio 2024 è allegato, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 anche secondo il piano dei conti integrato.

Il bilancio pluriennale definisce il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impegnare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio annuale di previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

Le risorse previste per le annualità 2025 e 2026 sono state stanziate sulla base dei trasferimenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio dello Stato 2023-2025 - Cap. 2118 e destinati dell'Autorità con riferimento alle medesime annualità, come da tabella in calce.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/678/608

		Missione / *Programma* / *Centro di Responsabilità* / Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (*di cui disponibile*)	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II (*di cui disponibile*)	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) (*di cui disponibile*)
2118	2118	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (4.1.1) (10.9.1)	RS		<<					<<
			CP	2023	4.451.269 (*4.451.269*)	<<	<<	4.451.269 (*4.451.269*)	<<	4.451.269 (*4.451.269*)
			CS		4.451.269 (*4.451.269*)	<<	<<	4.451.269 (*4.451.269*)	<<	4.451.269 (*4.451.269*)
			CP	2024	4.192.130 (*4.192.130*)	<<	<<	4.192.130 (*4.192.130*)	<<	4.192.130 (*4.192.130*)
			CS		4.192.130 (*4.192.130*)	<<	<<	4.192.130 (*4.192.130*)	<<	4.192.130 (*4.192.130*)
			CP	2025	4.192.130 (*4.192.130*)	<<	<<	4.192.130 (*4.192.130*)	<<	4.192.130 (*4.192.130*)
			CS		4.192.130 (*4.192.130*)	<<	<<	4.192.130 (*4.192.130*)	<<	4.192.130 (*4.192.130*)

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - ENTRATE (anno 2024)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie			comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			comp.	4.320.892,57	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			cassa	6.444.522,56	5.819.597,72		
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***							
TIPOLOGIA 101:	***Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche***							
CATEGORIA 1:	***Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI***							
2 101 1 0500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	E.2.01.01.01.000	2.066.981,75	comp.	4.251.269,00	3.992.130,00	3.992.130,00	3.992.130,00
				cassa		6.059.111,75		
2 101 1 0501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	E.2.01.01.01.000	150.000,00	comp.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				cassa		350.000,00		
	Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI		**2.216.981,75**	**comp.**	**4.451.269,00**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**
				cassa		**6.409.111,75**		
	Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**2.216.981,75**	**comp.**	**4.451.269,00**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**
				cassa		**6.409.111,75**		
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**2.216.981,75**	**comp.**	**4.451.269,00**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**
				cassa		**6.409.111,75**		
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***							
TIPOLOGIA 500:	***Rimborsi e altre entrate correnti***							
CATEGORIA 99:	***Altre entrate correnti n.a.c.***							
3 500 99 0510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.05.99.99.000	3.935,20	comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.935,20		
	Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		**3.935,20**	**comp.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**3.935,20**		
	Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		**3.935,20**	**comp.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**3.935,20**		
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		**3.935,20**	**comp.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**3.935,20**		
TITOLO 9:	***Entrate per conto di terzi e partite di giro***							
TIPOLOGIA 100:	***Entrate per partite di giro***							
CATEGORIA 1:	***Altre ritenute***							
9 100 1 0543	RITENUTE SPLIT PAYMENT	E.9.01.01.02.000	0,00	comp.	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				cassa		60.000,00		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - ENTRATE (anno 2024)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE – Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute		**0,00**	**comp.**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
				cassa		**60.000,00**		
CATEGORIA 2:	***Ritenute su redditi da lavoro dipendente***							
9 100 2 0541	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	E.9.01.02.02.000	0,00	comp.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				cassa		15.000,00		
9 100 2 0542	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	E.9.01.02.01.000	0,00	comp.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				cassa		23.000,00		
	Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**0,00**	**comp.**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
				cassa		**38.000,00**		
CATEGORIA 3:	***Ritenute su redditi da lavoro autonomo***							
9 100 3 0540	RITENUTE ACCONTO IRPEF	E.9.01.03.01.000	0,00	comp.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				cassa		17.000,00		
9 100 3 0544	RITENUTE INPS	E.9.01.03.02.000	0,00	comp.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				cassa		20.000,00		
	Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**0,00**	**comp.**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
				cassa		**37.000,00**		
CATEGORIA 99:	***Altre entrate per partite di giro***							
9 100 99 0530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	E.9.01.99.03.000	0,00	comp.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				cassa		3.000,00		
	Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro		**0,00**	**comp.**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
				cassa		**3.000,00**		
	Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro		**0,00**	**comp.**	**128.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
				cassa		**138.000,00**		
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		**0,00**	**comp.**	**128.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
				cassa		**138.000,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**2.220.916,95**	**comp.**	**8.900.161,57**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**
				cassa		**12.370.644,67**		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12:	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***							
PROGRAMMA 5:	***Interventi per le famiglie***							
TITOLO 1:	***Spese correnti***							
MACROAGGREGATO 1:	***Redditi da lavoro dipendente***							
12 5 1 1 0102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	U.1.01.02.01.000	5.037,39	competenza	18.339,64	13.967,74	13.967,74	13.967,74
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		19.005,13		
12 5 1 1 0106	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F. U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	U.1.01.01.01.000	31.780,72	competenza	84.647,11	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		31.780,72		
12 5 1 1 0107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	U.1.01.02.01.000	6.974,19	competenza	20.484,60	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		6.974,19		
12 5 1 1 0109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	U.1.01.01.01.000	600,10	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		600,10		
12 5 1 1 0110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	U.1.01.02.01.000	806,40	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		806,40		
12 5 1 1 0115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	U.1.01.01.01.000	0,04	competenza	75.593,27	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,04		
12 5 1 1 0116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	20.117,80	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
12 5 1 1 0118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	U.1.01.01.02.000	18.072,88	competenza	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		66.311,54		
12 5 1 1 0126	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	16.634,69	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE – Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
12	5	1	1	0601	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.01.01.01.002	0,00	competenza	852.427,87	869.446,45	869.446,45	869.446,45
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		869.446,45		
12	5	1	1	0602	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.01.02.01.001	0,00	competenza	305.034,76	314.889,40	314.889,40	314.889,40
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		314.889,40		
12	5	1	1	0604	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	162.960,00	174.531,87	174.531,87	174.531,87
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		174.531,87		
12	5	1	1	0605	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	39.436,32	42.236,71	42.236,71	42.236,71
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		42.236,71		
12	5	1	1	0607	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	99.168,80	99.168,80	99.168,80	99.168,80
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		99.168,80		
12	5	1	1	0608	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	23.998,85	23.998,85	23.998,85	23.998,85
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		23.998,85		
12	5	1	1	0610	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.01.01.01.002	0,00	competenza	219.974,40	154.350,78	154.350,78	154.350,78
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		154.350,78		
12	5	1	1	0611	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	62.074,21	43.588,66	43.588,66	43.588,66
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		43.588,66		
12	5	1	1	0613	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	266.542,59	295.306,20	295.306,20	295.306,20
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		295.306,20		
12	5	1	1	0614	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONLAE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	75.244,97	83.394,47	83.394,47	83.394,47
								di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
								cassa		83.394,47		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
12 5 1 1 0616	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI RUOLO (INAIL)	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	0,00	6.639,46	6.639,46	6.639,46
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		6.639,46		
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		**63.271,72**	**competenza**	**2.382.679,88**	**2.171.519,39**	**2.171.519,39**	**2.171.519,39**
				di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**2.233.029,77**		
MACROAGGREGATO 2:	***Imposte e tasse a carico dell'ente***							
12 5 1 2 0103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	U.1.02.01.01.000	1.769,35	competenza	5.218,85	4.906,02	4.906,02	4.906,02
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		6.675,37		
12 5 1 2 0108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	U.1.02.01.01.000	2.701,49	competenza	7.195,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.701,49		
12 5 1 2 0111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	U.1.02.01.01.000	51,10	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		51,10		
12 5 1 2 0117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGEN	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	6.425,42	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
12 5 1 2 0127	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	5.197,55	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
12 5 1 2 0603	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	72.456,36	73.902,95	73.902,95	73.902,95
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		73.902,95		
12 5 1 2 0606	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	13.851,60	14.835,21	14.835,21	14.835,21
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		14.835,21		
12 5 1 2 0609	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	8.429,34	8.429,34	8.429,34	8.429,34
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.429,34		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
12 5 1 2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	18.683,81	13.119,82	13.119,82	13.119,82
0612				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		13.119,82		
12 5 1 2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	22.656,12	25.101,03	25.101,03	25.101,03
0615				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		25.101,03		
12 5 1 2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI RUOLO	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0617				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		**4.521,94**	**competenza**	**160.114,05**	**142.294,37**	**142.294,37**	**142.294,37**
				di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**146.816,31**		
MACROAGGREGATO 3:	***Acquisto di beni e servizi***							
12 5 1 3	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	U.1.03.02.01.000	20.815,73	competenza	138.767,27	119.742,01	119.742,01	119.742,01
0101				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		140.557,74		
12 5 1 3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	U.1.03.02.01.000	0,00	competenza	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0104				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		35.000,00		
12 5 1 3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0130				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.000,00		
12 5 1 3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	U.1.03.01.02.000	1.047,58	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0131				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		11.047,58		
12 5 1 3	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	U.1.03.02.02.000	25.620,00	competenza	35.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
0132				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		67.120,00		
12 5 1 3	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	U.1.03.02.19.000	207,40	competenza	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0133				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		81.067,40		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
12 5 1 3 0134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	U.1.03.02.02.000	787,56	competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		17.787,56		
12 5 1 3 0135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, RICERCA e RILEVAZIONE	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.000,00		
12 5 1 3 0136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	U.1.03.02.02.000	5.976,79	competenza	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		40.601,88		
12 5 1 3 0137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	U.1.03.02.16.000	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.000,00		
12 5 1 3 0138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	U.1.03.02.05.000	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.000,00		
12 5 1 3 0142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	U.1.03.02.02.001	0,00	competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		8.000,00		
12 5 1 3 0143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		500,00		
12 5 1 3 0144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	U.1.03.02.04.000	16.983,35	competenza	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		37.583,35		
12 5 1 3 0145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	U.1.03.02.01.000	425,00	competenza	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		22.000,00		
12 5 1 3 0146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.000,00		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
12 5 1 3 0147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.000,00		
12 5 1 3 0148	SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONIE E DI AUDIZIONI	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.000,00		
12 5 1 3 0149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.000,00		
12 5 1 3 0150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	U.1.03.02.17.000	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.000,00		
12 5 1 3 0152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	U.1.03.02.12.004	0,00	competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
12 5 1 3 0153	Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	U.1.03.02.04.000	5.606,63	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		14.606,63		
12 5 1 3 0156	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza	30.000,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.124,00		
12 5 1 3 0157	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	U.1.03.02.18.000	0,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		500,00		
12 5 1 3 0159	AGGI DI RISCOSSIONE	U.1.03.02.17.000	0,00	competenza	1.500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		500,00		
12 5 1 3 0160	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	U.1.03.02.19.000	9.193,92	competenza	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		11.693,92		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
12 5 1 3 0162	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONI DEI MSNA	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
12 5 1 3 0172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		85.000,00		
12 5 1 3 0176	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (prestazioni)	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		30.000,00		
12 5 1 3 0177	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI AUSILIARI)	U.1.03.02.13.000	14.439,92	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		126.883,92		
12 5 1 3 0178	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI(organizzazazione eventi)	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		100.000,00		
12 5 1 3 1501	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	U.1.03.02.04.000	0,00	competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
12 5 1 3 1502	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VOLTI A MIGLIORARE LE CAPACITA' GESTIONALI ED OPERATIVE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		**101.103,88**	**competenza**	**985.222,27**	**734.321,01**	**734.321,01**	**734.321,01**
				di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**860.573,98**		
MACROAGGREGATO 4:	***Trasferimenti correnti***							
12 5 1 4 0170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI	U.1.04.04.01.000	1.615.814,13	competenza	4.016.327,34	754.187,55	754.187,55	754.187,55
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		2.348.835,39		
12 5 1 4 0173	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	U.1.04.04.01.000	0,00	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		60.000,00		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
12 5 1 4	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	U.1.04.01.01.000	0,00	competenza	332.559,79	204.227,02	204.227,02	204.227,02
0302				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		204.227,02		
12 5 1 4	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' - legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza	648.530,00	0,00	0,00	0,00
1503				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		**1.615.814,13**	**competenza**	**5.057.417,13**	**1.018.414,57**	**1.018.414,57**	**1.018.414,57**
				di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**2.613.062,41**		
MACROAGGREGATO 9:	***Rimborsi e poste correttive delle entrate***							
12 5 1 9	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	U.1.09.01.01.000	0,06	competenza	61.147,58	0,00	0,00	0,00
0125				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,06		
	Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		**0,06**	**competenza**	**61.147,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**0,06**		
MACROAGGREGATO 10:	***Altre spese correnti***							
12 5 1 10	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	U.1.10.05.04.000	93.000,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
0154				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		93.500,00		
12 5 1 10	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0155				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00		
12 5 1 10	SPESE DOVUTE A SANZIONI	U.1.10.05.01.000	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0158				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.000,00		
12 5 1 10	FONDO DI RISERVA	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza	76.080,66	76.080,66	76.080,66	76.080,66
0301				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		76.080,66		
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		**93.000,00**	**competenza**	**84.580,66**	**84.580,66**	**84.580,66**	**84.580,66**
				di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**177.580,66**		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		**1.877.711,73**	**competenza**	**8.731.161,57**	**4.151.130,00**	**4.151.130,00**	**4.151.130,00**
				di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**6.031.063,19**		
TITOLO 2:	***Spese in conto capitale***							
MACROAGGREGATO 2:	***Investimenti fissi lordi***							
12 5 2 2 / 0201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	U.2.02.01.07.000	0,00	competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		35.000,00		
12 5 2 2 / 0202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	U.2.02.01.03.000	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.054,99		
12 5 2 2 / 0203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	U.2.02.01.09.019	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		**0,00**	**competenza**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
				di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**41.054,99**		
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**0,00**	**competenza**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
				di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**41.054,99**		
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		**1.877.711,73**	**competenza**	**8.772.161,57**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**
				di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	0,00
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**6.072.118,18**		
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**1.877.711,73**	**competenza**	**8.772.161,57**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**	**4.192.130,00**
				di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**6.072.118,18**		
MISSIONE 99:	***Servizi per conto terzi***							
PROGRAMMA 1:	***Servizi per conto terzi e Partite di giro***							
TITOLO 7:	***Spese per conto terzi e partite di giro***							
MACROAGGREGATO 1:	***Uscite per partite di giro***							
99 1 7 1 / 0401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	U.7.01.99.03.000	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.000,00		

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2024)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
99 1 7 1	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	U.7.01.03.01.000	0,00	competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0402				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		17.000,00		
99 1 7 1	VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	U.7.01.02.02.000	0,00	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0403				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		15.000,00		
99 1 7 1	VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	U.7.01.02.01.000	0,00	competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0404				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		23.000,00		
99 1 7 1	VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	U.7.01.01.02.000	0,00	competenza	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0405				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		64.604,34		
99 1 7 1	VERS.RITENUTE INPS	U.7.01.03.02.000	0,00	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0406				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		20.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro		**0,00**	**competenza**	**128.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
				di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**142.604,34**		
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		**0,00**	**competenza**	**128.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
				di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**142.604,34**		
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		**0,00**	**competenza**	**128.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
				di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	0,00
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**142.604,34**		
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		**0,00**	**competenza**	**128.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
				di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**142.604,34**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**1.877.711,73**	**competenza**	**8.900.161,57**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**
				di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui F.P.V.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				cassa		**6.214.722,52**		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			4.320.892,57	0,00		
Fondo di cassa			6.444.522,56	5.819.597,72		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**		
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO						
20101.01.0500 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.066.981,75	previsione di competenza	4.251.269,00	3.992.130,00	0,00	-259.139,00
		previsione di cassa	4.251.269,00	6.059.111,75		
20101.01.0501 - FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	150.000,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	200.000,00	350.000,00		
Totale TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO	*2.216.981,75*	*previsione di competenza*	*4.451.269,00*	*4.192.130,00*	*0,00*	*-259.139,00*
		previsione di cassa	*4.451.269,00*	*6.409.111,75*		
TITOLO 2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI						
30500.99.0510 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.935,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.935,20	3.935,20		
Totale TITOLO 2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E	*3.935,20*	*previsione di competenza*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*3.935,20*	*3.935,20*		
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
90100.99.0530 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
90100.03.0540 - RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.000,00	17.000,00		
90100.02.0541 - RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
90100.02.0542 - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
90100.01.0543 - RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
90100.03.0544 - RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*0,00*	*previsione di competenza*	*138.000,00*	*138.000,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*138.000,00*	*138.000,00*		
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	**2.220.916,95**	***previsione di competenza***	***4.589.269,00***	***4.330.130,00***	***0,00***	***-259.139,00***
		previsione di cassa	***4.593.204,20***	***6.551.046,95***		
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**2.220.916,95**	**previsione di competenza**	**4.589.269,00**	**4.330.130,00**	**0,00**	**-259.139,00**
		previsione di cassa	**4.593.204,20**	**6.551.046,95**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**2.220.916,95**	**previsione di competenza**	**8.910.161,57**	**4.330.130,00**	**0,00**	**-259.139,00**
		previsione di cassa	**11.037.726,76**	**12.370.644,67**		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**		
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER IL GARANTE						
12051.03.0101 - INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	20.815,73	previsione di competenza	138.767,27	119.742,01	0,00	-19.025,26
		previsione di cassa	176.387,42	140.557,74		
12051.01.0102 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	5.037,39	previsione di competenza	18.339,64	13.967,74	0,00	-4.371,90
		previsione di cassa	27.443,71	19.005,13		
12051.02.0103 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	1.769,35	previsione di competenza	5.218,85	4.906,02	0,00	-312,83
		previsione di cassa	8.416,56	6.675,37		
12051.03.0104 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00	35.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER	**27.622,47**	**previsione di competenza**	**177.325,76**	**173.615,77**	**20.000,00**	**-23.709,99**
		previsione di cassa	**227.247,69**	**201.238,24**		
MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO PERSONALE						
12051.01.0106 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	31.780,72	previsione di competenza	84.647,11	0,00	0,00	-84.647,11
		previsione di cassa	368.182,96	31.780,72		
12051.01.0107 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	6.974,19	previsione di competenza	20.484,60	0,00	0,00	-20.484,60
		previsione di cassa	88.893,29	6.974,19		
12051.02.0108 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	2.701,49	previsione di competenza	7.195,00	0,00	0,00	-7.195,00
		previsione di cassa	31.295,68	2.701,49		
12051.01.0109 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	600,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.088,28	600,10		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.01.0110 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	806,40	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.118,68	806,40		
12051.02.0111 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	51,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	857,60	51,10		
12051.01.0115 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	0,04	previsione di competenza	75.593,27	0,00	0,00	-75.593,27
		previsione di cassa	75.593,27	0,04		
12051.01.0116 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	0,00	previsione di competenza	20.117,80	0,00	0,00	-20.117,80
		previsione di cassa	20.117,80	0,00		
12051.02.0117 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGEN	0,00	previsione di competenza	6.425,42	0,00	0,00	-6.425,42
		previsione di cassa	6.425,42	0,00		
12051.01.0118 - SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	18.072,88	previsione di competenza	40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
		previsione di cassa	44.821,00	66.311,54		
12051.09.0125 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,06	previsione di competenza	61.147,58	0,00	0,00	-61.147,58
		previsione di cassa	61.147,64	0,06		
12051.01.0126 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,00	previsione di competenza	16.634,69	0,00	0,00	-16.634,69
		previsione di cassa	16.634,69	0,00		
12051.02.0127 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,00	previsione di competenza	5.197,55	0,00	0,00	-5.197,55
		previsione di cassa	5.197,55	0,00		
12051.01.0601 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	852.427,87	869.446,45	17.018,58	0,00
		previsione di cassa	852.427,87	869.446,45		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.01.0602 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	305.034,76	314.889,40	9.854,64	0,00
		previsione di cassa	305.034,76	314.889,40		
12051.02.0603 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	72.456,36	73.902,95	1.446,59	0,00
		previsione di cassa	72.456,36	73.902,95		
12051.01.0604 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	162.960,00	174.531,87	11.571,87	0,00
		previsione di cassa	162.960,00	174.531,87		
12051.01.0605 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	39.436,32	42.236,71	2.800,39	0,00
		previsione di cassa	39.436,32	42.236,71		
12051.02.0606 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	13.851,60	14.835,21	983,61	0,00
		previsione di cassa	13.851,60	14.835,21		
12051.01.0607 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	99.168,80	99.168,80	0,00	0,00
		previsione di cassa	99.168,80	99.168,80		
12051.01.0608 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	23.998,85	23.998,85	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.998,85	23.998,85		
12051.02.0609 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	8.429,34	8.429,34	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.429,34	8.429,34		
12051.01.0610 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	219.974,40	154.350,78	0,00	-65.623,62
		previsione di cassa	219.974,40	154.350,78		
12051.01.0611 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	62.074,21	43.588,66	0,00	-18.485,55
		previsione di cassa	62.074,21	43.588,66		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.02.0612 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	18.683,81	13.119,82	0,00	-5.563,99
		previsione di cassa	18.683,81	13.119,82		
12051.01.0613 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	266.542,59	295.306,20	28.763,61	0,00
		previsione di cassa	266.542,59	295.306,20		
12051.01.0614 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONLAE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	75.244,97	83.394,47	8.149,50	0,00
		previsione di cassa	75.244,97	83.394,47		
12051.02.0615 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	22.656,12	25.101,03	2.444,91	0,00
		previsione di cassa	22.656,12	25.101,03		
12051.01.0616 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI RUOLO (INAIL)	0,00	previsione di competenza	0,00	6.639,46	6.639,46	0,00
		previsione di cassa	0,00	6.639,46		
12051.02.0617 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	2.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO	**60.986,98**	**previsione di competenza**	**2.580.383,02**	**2.294.940,00**	**101.673,16**	**-387.116,18**
		previsione di cassa	**2.975.313,86**	**2.354.165,64**		
MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI						
12051.03.0130 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
12051.03.0131 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	1.047,58	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.140,70	11.047,58		
12051.03.0132 - SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	25.620,00	previsione di competenza	35.000,00	41.500,00	6.500,00	0,00
		previsione di cassa	60.620,00	67.120,00		
12051.03.0133 - SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	207,40	previsione di competenza	35.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00
		previsione di cassa	65.053,31	81.067,40		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.03.0134 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	787,56	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.000,00	17.787,56		
12051.03.0135 - SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, RICERCA e RILEVAZIONE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	0,00	-1.000,00
		previsione di cassa	4.000,00	3.000,00		
12051.03.0136 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	5.976,79	previsione di competenza	37.355,00	37.355,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.739,00	40.601,88		
12051.03.0137 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
12051.03.0138 - SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
12051.03.0142 - SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	0,00	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	0,00	-2.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	8.000,00		
12051.03.0143 - SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	500,00		
12051.03.0144 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	16.983,35	previsione di competenza	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	24.422,23	37.583,35		
12051.03.0145 - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	425,00	previsione di competenza	14.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00
		previsione di cassa	14.000,00	22.000,00		
12051.03.0146 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	0,00	-2.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	1.000,00		
12051.03.0147 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	0,00	-2.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	1.000,00		
12051.03.0148 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONIE E DI AUDIZIONI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	0,00	-2.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	1.000,00		
12051.03.0149 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in aumento	in diminuzione
12051.03.0150 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
12051.03.0152 - SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	0,00		
12051.03.0153 - Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	5.606,63	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.795,02	14.606,63		
12051.10.0154 - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	93.000,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	93.500,00	93.500,00		
12051.10.0155 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
12051.03.0156 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	previsione di competenza	30.000,00	5.124,00	0,00	-24.876,00
		previsione di cassa	30.000,00	5.124,00		
12051.03.0157 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	500,00		
12051.10.0158 - SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
12051.03.0159 - AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	previsione di competenza	1.500,00	500,00	0,00	-1.000,00
		previsione di cassa	1.500,00	500,00		
12051.03.0160 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	9.193,92	previsione di competenza	9.000,00	2.500,00	0,00	-6.500,00
		previsione di cassa	10.873,92	11.693,92		
12051.03.0162 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONI DEI MSNA	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	0,00		
12051.03.1501 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	0,00	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		previsione di cassa	150.000,00	0,00		
12051.03.1502 - SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VOLTI A MIGLIORARE LE CAPACITA' GESTIONALI ED OPERATIVE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	0,00	previsione di competenza	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
		previsione di cassa	80.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI	**158.848,23**	**previsione di competenza**	**524.955,00**	**273.079,00**	**44.500,00**	**-296.376,00**
		previsione di cassa	**690.644,18**	**444.632,32**		
MACROAGGREGATO 4 - INTERVENTI						
12051.04.0170 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI	1.615.814,13	previsione di competenza	4.016.327,34	754.187,55	0,00	-3.262.139,79
		previsione di cassa	5.417.858,87	2.348.835,39		
12051.03.0172 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	0,00	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	85.000,00	85.000,00		
12051.04.0173 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
12051.03.0176 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (prestazioni)	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
12051.03.0177 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI AUSILIARI)	14.439,92	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	214.131,00	126.883,92		
12051.03.0178 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI(organizzazazione eventi)	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
12051.04.1503 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' - legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	0,00	previsione di competenza	648.530,00	0,00	0,00	-648.530,00
		previsione di cassa	648.530,00	0,00		
Totale 4 - INTERVENTI	**1.630.254,05**	**previsione di competenza**	**5.039.857,34**	**1.129.187,55**	**0,00**	**-3.910.669,79**
		previsione di cassa	**6.555.519,87**	**2.750.719,31**		
Totale 1 - SPESE CORRENTI	*1.877.711,73*	*previsione di competenza*	*8.322.521,12*	*3.870.822,32*	*166.173,16*	*-4.617.871,96*
		previsione di cassa	*10.448.725,60*	*5.750.755,51*		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI						
12052.02.0201 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	0,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000,00	35.000,00		
12052.02.0202 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.054,99		
12052.02.0203 - SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI	**0,00**	**previsione di competenza**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**41.000,00**	**41.054,99**		
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	*0,00*	*previsione di competenza*	*41.000,00*	*41.000,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*41.000,00*	*41.054,99*		
TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
12051.10.0301 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	76.080,66	76.080,66	0,00	0,00
		previsione di cassa	76.080,66	76.080,66		
12051.04.0302 - VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	previsione di competenza	332.559,79	204.227,02	0,00	-128.332,77
		previsione di cassa	332.559,79	204.227,02		
Totale MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	**0,00**	**previsione di competenza**	**408.640,45**	**280.307,68**	**0,00**	**-128.332,77**
		previsione di cassa	**408.640,45**	**280.307,68**		
Totale TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	*0,00*	*previsione di competenza*	*408.640,45*	*280.307,68*	*0,00*	*-128.332,77*
		previsione di cassa	*408.640,45*	*280.307,68*		
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO						
99017.01.0401 - ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
99017.01.0402 - VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.000,00	17.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
99017.01.0403 - VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
99017.01.0404 - VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
99017.01.0405 - VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	61.877,71	64.604,34		
99017.01.0406 - VERS.RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO	**0,00**	**previsione di competenza**	**138.000,00**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**139.877,71**	**142.604,34**		
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*0,00*	*previsione di competenza*	*138.000,00*	*138.000,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*139.877,71*	*142.604,34*		
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	***1.877.711,73***	***previsione di competenza***	***8.910.161,57***	***4.330.130,00***	***166.173,16***	***-4.746.204,73***
		previsione di cassa	***11.038.243,76***	***6.214.722,52***		
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1.877.711,73**	**previsione di competenza**	**8.910.161,57**	**4.330.130,00**	**166.173,16**	**-4.746.204,73**
		previsione di cassa	**11.038.243,76**	**6.214.722,52**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.877.711,73**	**previsione di competenza**	**8.910.161,57**	**4.330.130,00**	**166.173,16**	**-4.746.204,73**
		previsione di cassa	**11.038.243,76**	**6.214.722,52**		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			4.320.892,57	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa			6.444.522,56	5.819.597,72		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO						
20101.01.0500 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.066.981,75	previsione di competenza	4.251.269,00	3.992.130,00	3.992.130,00	3.992.130,00
		previsione di cassa	4.251.269,00	6.059.111,75	0,00	0,00
20101.01.0501 - FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	150.000,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		previsione di cassa	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO	*2.216.981,75*	*previsione di competenza*	*4.451.269,00*	*4.192.130,00*	*4.192.130,00*	*4.192.130,00*
		previsione di cassa	*4.451.269,00*	*6.409.111,75*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI						
30500.99.0510 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.935,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.935,20	3.935,20	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E	*3.935,20*	*previsione di competenza*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*3.935,20*	*3.935,20*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
90100.99.0530 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
90100.03.0540 - RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		previsione di cassa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
90100.02.0541 - RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
90100.02.0542 - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
90100.01.0543 - RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		previsione di cassa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
90100.03.0544 - RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*0,00*	*previsione di competenza*	*138.000,00*	*138.000,00*	*138.000,00*	*138.000,00*
		previsione di cassa	*138.000,00*	*138.000,00*	*0,00*	*0,00*
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	***2.220.916,95***	***previsione di competenza***	***4.589.269,00***	***4.330.130,00***	***4.330.130,00***	***4.330.130,00***
		previsione di cassa	***4.593.204,20***	***6.551.046,95***	***0,00***	***0,00***
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**2.220.916,95**	**previsione di competenza**	**4.589.269,00**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**
		previsione di cassa	**4.593.204,20**	**6.551.046,95**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**2.220.916,95**	**previsione di competenza**	**8.910.161,57**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**
		previsione di cassa	**11.037.726,76**	**12.370.644,67**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER IL GARANTE						
12051.03.0101 - INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	20.815,73	previsione di competenza	138.767,27	119.742,01	119.742,01	119.742,01
		previsione di cassa	176.387,42	140.557,74	0,00	0,00
12051.01.0102 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	5.037,39	previsione di competenza	18.339,64	13.967,74	13.967,74	13.967,74
		previsione di cassa	27.443,71	19.005,13	0,00	0,00
12051.02.0103 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	1.769,35	previsione di competenza	5.218,85	4.906,02	4.906,02	4.906,02
		previsione di cassa	8.416,56	6.675,37	0,00	0,00
12051.03.0104 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER	**27.622,47**	**previsione di competenza**	**177.325,76**	**173.615,77**	**173.615,77**	**173.615,77**
		previsione di cassa	**227.247,69**	**201.238,24**	**0,00**	**0,00**
MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO PERSONALE						
12051.01.0106 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	31.780,72	previsione di competenza	84.647,11	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	368.182,96	31.780,72	0,00	0,00
12051.01.0107 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	6.974,19	previsione di competenza	20.484,60	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	88.893,29	6.974,19	0,00	0,00
12051.02.0108 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	2.701,49	previsione di competenza	7.195,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.295,68	2.701,49	0,00	0,00
12051.01.0109 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	600,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.088,28	600,10	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
12051.01.0110 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	806,40	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.118,68	806,40	0,00	0,00
12051.02.0111 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	51,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	857,60	51,10	0,00	0,00
12051.01.0115 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	0,04	previsione di competenza	75.593,27	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	75.593,27	0,04	0,00	0,00
12051.01.0116 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	0,00	previsione di competenza	20.117,80	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.117,80	0,00	0,00	0,00
12051.02.0117 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGEN	0,00	previsione di competenza	6.425,42	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.425,42	0,00	0,00	0,00
12051.01.0118 - SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	18.072,88	previsione di competenza	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		previsione di cassa	44.821,00	66.311,54	0,00	0,00
12051.09.0125 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,06	previsione di competenza	61.147,58	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	61.147,64	0,06	0,00	0,00
12051.01.0126 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,00	previsione di competenza	16.634,69	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.634,69	0,00	0,00	0,00
12051.02.0127 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,00	previsione di competenza	5.197,55	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.197,55	0,00	0,00	0,00
12051.01.0601 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	852.427,87	869.446,45	869.446,45	869.446,45
		previsione di cassa	852.427,87	869.446,45	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
12051.01.0602 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	305.034,76	314.889,40	314.889,40	314.889,40
		previsione di cassa	305.034,76	314.889,40	0,00	0,00
12051.02.0603 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	72.456,36	73.902,95	73.902,95	73.902,95
		previsione di cassa	72.456,36	73.902,95	0,00	0,00
12051.01.0604 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	162.960,00	174.531,87	174.531,87	174.531,87
		previsione di cassa	162.960,00	174.531,87	0,00	0,00
12051.01.0605 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	39.436,32	42.236,71	42.236,71	42.236,71
		previsione di cassa	39.436,32	42.236,71	0,00	0,00
12051.02.0606 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	13.851,60	14.835,21	14.835,21	14.835,21
		previsione di cassa	13.851,60	14.835,21	0,00	0,00
12051.01.0607 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	99.168,80	99.168,80	99.168,80	99.168,80
		previsione di cassa	99.168,80	99.168,80	0,00	0,00
12051.01.0608 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	23.998,85	23.998,85	23.998,85	23.998,85
		previsione di cassa	23.998,85	23.998,85	0,00	0,00
12051.02.0609 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	previsione di competenza	8.429,34	8.429,34	8.429,34	8.429,34
		previsione di cassa	8.429,34	8.429,34	0,00	0,00
12051.01.0610 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	219.974,40	154.350,78	154.350,78	154.350,78
		previsione di cassa	219.974,40	154.350,78	0,00	0,00
12051.01.0611 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	62.074,21	43.588,66	43.588,66	43.588,66
		previsione di cassa	62.074,21	43.588,66	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
12051.02.0612 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	18.683,81	13.119,82	13.119,82	13.119,82
		previsione di cassa	18.683,81	13.119,82	0,00	0,00
12051.01.0613 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	266.542,59	295.306,20	295.306,20	295.306,20
		previsione di cassa	266.542,59	295.306,20	0,00	0,00
12051.01.0614 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONLAE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	75.244,97	83.394,47	83.394,47	83.394,47
		previsione di cassa	75.244,97	83.394,47	0,00	0,00
12051.02.0615 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	22.656,12	25.101,03	25.101,03	25.101,03
		previsione di cassa	22.656,12	25.101,03	0,00	0,00
12051.01.0616 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI RUOLO (INAIL)	0,00	previsione di competenza	0,00	6.639,46	6.639,46	6.639,46
		previsione di cassa	0,00	6.639,46	0,00	0,00
12051.02.0617 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		previsione di cassa	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO	**60.986,98**	**previsione di competenza**	**2.580.383,02**	**2.294.940,00**	**2.294.940,00**	**2.294.940,00**
		previsione di cassa	**2.975.313,86**	**2.354.165,64**	**0,00**	**0,00**
MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI						
12051.03.0130 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
12051.03.0131 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	1.047,58	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	12.140,70	11.047,58	0,00	0,00
12051.03.0132 - SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	25.620,00	previsione di competenza	35.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
		previsione di cassa	60.620,00	67.120,00	0,00	0,00
12051.03.0133 - SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	207,40	previsione di competenza	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		previsione di cassa	65.053,31	81.067,40	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
12051.03.0134 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	787,56	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		previsione di cassa	17.000,00	17.787,56	0,00	0,00
12051.03.0135 - SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, RICERCA e RILEVAZIONE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12051.03.0136 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	5.976,79	previsione di competenza	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00
		previsione di cassa	40.739,00	40.601,88	0,00	0,00
12051.03.0137 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12051.03.0138 - SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12051.03.0142 - SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	0,00	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
12051.03.0143 - SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
12051.03.0144 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	16.983,35	previsione di competenza	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
		previsione di cassa	24.422,23	37.583,35	0,00	0,00
12051.03.0145 - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	425,00	previsione di competenza	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		previsione di cassa	14.000,00	22.000,00	0,00	0,00
12051.03.0146 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12051.03.0147 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12051.03.0148 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONIE E DI AUDIZIONI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12051.03.0149 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
12051.03.0150 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12051.03.0152 - SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.0153 - Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	5.606,63	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		previsione di cassa	14.795,02	14.606,63	0,00	0,00
12051.10.0154 - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	93.000,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		previsione di cassa	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
12051.10.0155 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12051.03.0156 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	previsione di competenza	30.000,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
		previsione di cassa	30.000,00	5.124,00	0,00	0,00
12051.03.0157 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
12051.10.0158 - SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12051.03.0159 - AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	previsione di competenza	1.500,00	500,00	500,00	500,00
		previsione di cassa	1.500,00	500,00	0,00	0,00
12051.03.0160 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	9.193,92	previsione di competenza	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		previsione di cassa	10.873,92	11.693,92	0,00	0,00
12051.03.0162 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONI DEI MSNA	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.1501 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	0,00	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.1502 - SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VOLTI A MIGLIORARE LE CAPACITA' GESTIONALI ED OPERATIVE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	0,00	previsione di competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	80.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
Totale 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI	**158.848,23**	**previsione di competenza**	**524.955,00**	**273.079,00**	**273.079,00**	**273.079,00**
		previsione di cassa	**690.644,18**	**444.632,32**	**0,00**	**0,00**
MACROAGGREGATO 4 - INTERVENTI						
12051.04.0170 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI	1.615.814,13	previsione di competenza	4.016.327,34	754.187,55	754.187,55	754.187,55
		previsione di cassa	5.417.858,87	2.348.835,39	0,00	0,00
12051.03.0172 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	0,00	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		previsione di cassa	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
12051.04.0173 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		previsione di cassa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12051.03.0176 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (prestazioni)	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12051.03.0177 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI AUSILIARI)	14.439,92	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		previsione di cassa	214.131,00	126.883,92	0,00	0,00
12051.03.0178 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI(organizzazazione eventi)	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		previsione di cassa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12051.04.1503 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' - legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	0,00	previsione di competenza	648.530,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	648.530,00	0,00	0,00	0,00
Totale 4 - INTERVENTI	**1.630.254,05**	**previsione di competenza**	**5.039.857,34**	**1.129.187,55**	**1.129.187,55**	**1.129.187,55**
		previsione di cassa	**6.555.519,87**	**2.750.719,31**	**0,00**	**0,00**
Totale 1 - SPESE CORRENTI	*1.877.711,73*	*previsione di competenza*	*8.322.521,12*	*3.870.822,32*	*3.870.822,32*	*3.870.822,32*
		previsione di cassa	*10.448.725,60*	*5.750.755,51*	*0,00*	*0,00*

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI						
12052.02.0201 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	0,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		previsione di cassa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
12052.02.0202 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.054,99	0,00	0,00
12052.02.0203 - SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI	**0,00**	**previsione di competenza**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
		previsione di cassa	**41.000,00**	**41.054,99**	**0,00**	**0,00**
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	*0,00*	*previsione di competenza*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
		previsione di cassa	*41.000,00*	*41.054,99*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
12051.10.0301 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	76.080,66	76.080,66	76.080,66	76.080,66
		previsione di cassa	76.080,66	76.080,66	0,00	0,00
12051.04.0302 - VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	previsione di competenza	332.559,79	204.227,02	204.227,02	204.227,02
		previsione di cassa	332.559,79	204.227,02	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	**0,00**	**previsione di competenza**	**408.640,45**	**280.307,68**	**280.307,68**	**280.307,68**
		previsione di cassa	**408.640,45**	**280.307,68**	**0,00**	**0,00**
Totale TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	*0,00*	*previsione di competenza*	*408.640,45*	*280.307,68*	*280.307,68*	*280.307,68*
		previsione di cassa	*408.640,45*	*280.307,68*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO						
99017.01.0401 - ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
99017.01.0402 - VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		previsione di cassa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
99017.01.0403 - VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
99017.01.0404 - VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
99017.01.0405 - VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		previsione di cassa	61.877,71	64.604,34	0,00	0,00
99017.01.0406 - VERS.RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO	**0,00**	**previsione di competenza**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
		previsione di cassa	**139.877,71**	**142.604,34**	**0,00**	**0,00**
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*0,00*	*previsione di competenza*	*138.000,00*	*138.000,00*	*138.000,00*	*138.000,00*
		previsione di cassa	*139.877,71*	*142.604,34*	*0,00*	*0,00*
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	***1.877.711,73***	***previsione di competenza***	***8.910.161,57***	***4.330.130,00***	***4.330.130,00***	***4.330.130,00***
		previsione di cassa	***11.038.243,76***	***6.214.722,52***	***0,00***	***0,00***
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1.877.711,73**	**previsione di competenza**	**8.910.161,57**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**
		previsione di cassa	**11.038.243,76**	**6.214.722,52**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.877.711,73**	**previsione di competenza**	**8.910.161,57**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**	**4.330.130,00**
		previsione di cassa	**11.038.243,76**	**6.214.722,52**	**0,00**	**0,00**

23A06871

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2023.

Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (Definizioni), l'art. 2, comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2, comma 2 relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione, l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione; BCE/2013/40)(1) e, in particolare:

considerando (6), in base al quale la Banca centrale nazionale può esentare le società veicolo dalla produzione delle informazioni statistiche quando i relativi costi di produzione siano irragionevolmente superiori ai benefici attesi dall'utilizzo di questi dati;

l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle società veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici;

l'art. 1, comma 2, che definisce le attività e i rischi che possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione e che, in particolare, include tra questi i rischi assicurativi;

gli articoli 4, 6 e 7, in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;

le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle società veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle società veicolo di informare la Banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attività;

Visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) che stabilisce i contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;

Visto l'indirizzo della Banca centrale europea BCE/2014/15 del 4 aprile 2014 che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo agli adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali e alla gestione dell'elenco delle società veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/1917 della Banca centrale europea del 29 settembre 2022 riguardante le procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2022/31), che definisce l'ambito di applicazione della procedura di infrazione per le società veicolo ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi informativi derivanti dai regolamenti o dalle decisioni della Banca centrale europea;

Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»), e in particolare:

l'art. 1, comma 1, lettera *b)* introdotto con l'art. 1, comma 214 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che concede la facoltà per le società veicolo di reperire la provvista necessaria all'operazione di cartolarizzazione avvalendosi di finanziamenti erogati da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, anziché tramite l'emissione di titoli;

l'art. 1-*ter* introdotto con il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitività) e convertito in legge dell'11 agosto 2014, n. 116 che estende alle società veicolo la facoltà, a determinate condizioni, di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche e microimprese;

l'art. 2, comma 6, che indica che i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento siano banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 - «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del Testo unico bancario (decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» - e in particolare l'art. 9, comma 3;

Visto il decreto legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218 («Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»), ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 2009 («codice delle assicurazioni private» così come modificato a seguito dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 29 febbraio 2008, n. 56) e, in particolare l'art. 57-*bis* che condiziona alla preventiva autorizzazione dell'IVASS l'attività da parte di società veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi;

---

(1) Il regolamento sostituisce integralmente il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008 (BCE/2008/30) di pari oggetto.

Visto che il regolamento del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi, non è stato ancora emanato;

Considerato tutto quanto sopra e ritenuto opportuno adeguare il provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 recante «Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione», prevedendo la nomina di soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento come requisito per l'identificazione di un soggetto come società veicolo ai fini del presente provvedimento e provvedendo, per ragioni di chiarezza, alla sua integrale sostituzione;

EMANA
le seguenti disposizioni:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) «Società veicolo»: l'impresa con sede legale in Italia che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie:

forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata;

forma legale fiduciaria;

ogni altra tipologia analoga,

che si avvale di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge del 30 aprile 1999, n. 130(2) e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

i. è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;

ii. emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

(2) Cfr. art. 1, comma 1, lettera b), della legge del 30 aprile 1999, n. 130 nella parte in cui estende la disciplina in materia di cartolarizzazione anche alle operazioni che prevedono il ricorso al finanziamento da parte di banche e società finanziarie.

La definizione di società veicolo non comprende:

le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-*septies* della legge del 30 aprile 1999, n. 130;

le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

i fondi di investimento (FI) come definiti all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38);

le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite all'art. 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II);

i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, come definiti all'art. 4, comma 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2;

b) «Cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

un'attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferita a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;

il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema;

i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto.

Laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione.

Rientrano in questa definizione anche le operazioni definite all'art. 1-*ter* della legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti») come modificata con il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitività) convertito in legge dell'11 agosto 2014, n. 116;

c) «Cedente»: chi trasferisce un'attività o un insieme di attività e/o il rischio di credito dell'attività o dell'insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione;

d) «Elenco delle società veicolo»: l'elenco relativo alle società veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari;

e) «Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo» («Manuale»): il documento, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati, nonché le modalità di invio delle informazioni necessarie per la gestione dell'elenco di cui all'art. 4;

f) «Prima operazione di cartolarizzazione»: si intende la prima cartolarizzazione in assoluto, successiva alla costituzione della società oppure la prima cartolarizzazione successiva alla chiusura di ogni altra precedente operazione;

g) «*Servicer*»: banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge del 30 aprile 1999, n. 130;

h) «Codice identificativo»: codice numerico, assegnato da Banca d'Italia, che identifica in maniera univoca l'operazione di cartolarizzazione.

Art. 2.

Finalità

La Banca d'Italia svolge i compiti di:

raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'attività delle società veicolo;

mantenimento dell'elenco delle società veicolo, necessario per la redazione e per l'aggiornamento dell'elenco delle società veicolo a fini statistici tenuto dalla BCE.

Art. 3.

Destinatari delle disposizioni

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società veicolo.

TITOLO II

OBBLIGHI INFORMATIVI FINALIZZATI ALLA TENUTA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ VEICOLO

Art. 4.

Elenco

È istituito presso la Banca d'Italia l'elenco delle società veicolo destinato all'assolvimento delle finalità statistiche di cui all'art. 2.

Art. 5.

Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 le società veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'operatività entro sette giorni dall'acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione.

2. Nel caso di situazioni o eventi che non consentano l'avvio della prima operazione di cartolarizzazione entro i tempi inizialmente comunicati, le società veicolo sono tenute a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la nuova data di avvio della prima operazione, che non può essere superiore a sei mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1.

3. Le società veicolo comunicano l'avvio di ogni successiva operazione di cartolarizzazione.

4. Le modalità per l'invio delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono contenute nel manuale.

Art. 6.

Comunicazione del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer

1. Le società veicolo forniscono il nominativo del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* all'atto in cui comunicano l'inizio della prima operazione di cartolarizzazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4; in mancanza, esse vengono iscritte nell'elenco con riserva e sono tenute a comunicare il nominativo del *servicer* entro quindici giorni dalla data di iscrizione nell'elenco. In caso di mancata comunicazione del nominativo entro il suindicato termine, la Banca d'Italia non conferma l'iscrizione della società nell'elenco.

2. Per ciascuna operazione di cartolarizzazione, le società veicolo comunicano ogni nomina del *servicer* entro il termine di quindici giorni dalla data della stessa. In caso di mancata nomina del *servicer*, la Banca d'Italia cancella la società dall'elenco.

Art. 7.

Comunicazione chiusura operazioni di cartolarizzazione e cessazione dell'attività di cartolarizzazione

1. Le società veicolo comunicano alla Banca d'Italia entro il termine di trenta giorni la chiusura di ogni operazione di cartolarizzazione. Le modalità per l'invio delle comunicazioni sono contenute nel manuale.

2. La Banca d'Italia dispone la cancellazione della società veicolo dall'elenco di cui all'art. 4:

a. se la società veicolo non possiede più le caratteristiche indicate nell'art. 1, lettera *a)*;

b. se la società veicolo non ha alcuna operazione di cartolarizzazione in essere trascorsi sei mesi dalla chiusura dell'ultima operazione di cartolarizzazione;

c. la società veicolo non avvia la prima operazione di cartolarizzazione nei termini indicati all'art. 5, comma 2;

d. nei casi indicati nell'art. 6.

TITOLO III

OBBLIGHI STATISTICI

Art. 8.

Oggetto delle segnalazioni statistiche

1. Le società veicolo forniscono alla Banca d'Italia dati di bilancio, dati di *stock* e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attività cartolarizzate. Gli schemi e le istruzioni segnaletiche sono contenuti nel manuale.

2. Per finalità segnaletiche, la Banca d'Italia richiede la segnalazione di dati sulle operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di un codice identificativo assegnato a ciascuna operazione di cartolarizzazione.

Art. 9.

Modalità di segnalazione, frequenza e termini di invio

Le segnalazioni sono dovute con periodicità trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre. I termini e le modalità di predisposizione, verifica e trasmissione sono previsti nel manuale.

Art. 10.

Sanzioni

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici di cui ai Titoli II e III costituiscono violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 e del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012 indicate in premessa. Le predette violazioni sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea e alle successive disposizioni applicative della Banca centrale europea.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Modifica allegato

Le modifiche al manuale saranno pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Abrogazioni

Il provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, recante «Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione» è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Qualunque riferimento al provvedimento abrogato è da intendersi come effettuato al presente provvedimento.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Disposizione transitoria

Le società che alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono già iscritte nell'elenco previsto dall'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia il soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* entro trenta giorni a decorrere dalla predetta data. In caso di mancata comunicazione del nominativo nel termine suindicato, la Banca d'Italia cancella le società dall'elenco.

Roma, 12 dicembre 2023

Il direttore generale: SIGNORINI

(Delibera n. 381/2023)

MANUALE APPLICATIVO PER LE SEGNALAZIONI DELLE SOCIETÀ VEICOLO

Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

Versione di dicembre 2023

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

A. PREMESSA

La Banca d'Italia svolge i compiti di raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla Banca Centrale Europea un quadro statistico esaustivo dell'attività delle società veicolo aventi sede legale in Italia.

Il Manuale contiene le modalità di invio delle informazioni necessarie per la gestione dell'elenco di cui all'art. 4 del Provvedimento, le regole per la compilazione delle segnalazioni delle operazioni di cartolarizzazione effettuate dalle società veicolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1075/2013 e le istruzioni per la trasmissione di tali informazioni alla Banca d'Italia.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare i dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca Centrale Europea adattandole alle modalità segnaletiche adottate dalla Banca d'Italia e non devono necessariamente condizionare la struttura del piano dei conti interno e né le modalità di tenuta della contabilità delle operazioni, che sono rimesse ad autonome decisioni delle società veicolo nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, tutte le segnalazioni, anche quando non assumono veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea. Il Regolamento (UE) n. 2022/1917 della Banca Centrale Europea del 29 settembre 2022 riguardante le procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31) definisce un quadro armonizzato per il monitoraggio dell'osservanza degli obblighi segnaletici e per le procedure che devono essere applicate dalla banca centrale competente dell'Eurosistema in caso di infrazione.

B. LA SEGNALAZIONE DELLA BASE INFORMATIVA "VE": STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per assolvere ai requisiti informativi previsti dal Regolamento (UE) n. 1075/2013, le società veicolo devono produrre e inviare le informazioni necessarie per la gestione dell'elenco di cui all'art. 4 del Provvedimento e le informazioni previste nel presente Manuale, tramite la base informativa "VE"; tali informazioni devono essere trasmesse secondo le modalità previste nella Parte Prima, Capitolo 1.1 (*Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni*) e i dati della base informativa "VE" devono essere organizzati secondo gli schemi riprodotti nella Parte Seconda, Capitolo 2.2 (*Schemi segnaletici*).

La struttura della segnalazione statistica si articola nei seguenti schemi:

— SEZIONE I - Dati di stato patrimoniale:
  - Sottosezione 1 – Attivo
  - Sottosezione 2 – Passivo

— SEZIONE II – Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione
  - Sottosezione 1 – Dati di stock: attivo
  - Sottosezione 2 – Dati di stock: passivo
  - Sottosezione 3 – Dati di flusso

I dati - ove non diversamente specificato - sono espressi in unità di euro. Gli importi espressi in valute diverse dall'euro vanno valorizzati applicando le regole di bilancio. In tale ambito, occorre fare riferimento ai tassi di cambio comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Le regole di compilazione del presente Manuale costituiscono soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d'Italia in maniera conforme alle sue necessità informative. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte negli schemi segnaletici secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci. Esse non rappresentano un corpus di criteri contabili a rilevanza esterna; pertanto nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio può essere fatto discendere dalle istruzioni qui rappresentate.

Ai fini della compilazione della Sezione I degli schemi segnaletici si applicano i medesimi criteri di redazione delle analoghe informazioni di bilancio.

C. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, PERIODICITÀ E TERMINI DI INVIO DEI DATI

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge dal trimestre in cui il soggetto abbia iniziato l'operatività[1] e permane sino al trimestre relativo alla chiusura dell'ultima operazione di cartolarizzazione effettuata. A tale riguardo ed anche ai fini di una compiuta valutazione del comportamento segnaletico ai fini sanzionatori, si precisa che le società veicolo sono tenute a comunicare l'avvio o il suo eventuale posticipo nel caso di situazioni o eventi ostativi, e la chiusura[2] di ogni operazione di cartolarizzazione.

Le segnalazioni, che riflettono la situazione contabile delle operazioni, si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e devono essere inviate entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, indipendentemente dalla data di chiusura del bilancio.

Le voci 64524 "Titoli emessi", 64552 "Titoli: emissioni" e 64556 "Titoli: rimborsi" vanno inviate con la medesima periodicità ed entro i medesimi termini previsti per le altre voci, ma devono essere valorizzate con riferimento all'ultimo giorno di calendario di ciascuno dei mesi inclusi nel trimestre di riferimento della segnalazione (ad esempio, nella segnalazione relativa al 31 marzo, dovranno essere indicati i valori delle tre voci segnaletiche in questione, riferiti al 31 gennaio, al 28 febbraio ed al 31 marzo). A tal fine, gli intermediari segnalanti utilizzeranno l'attributo "data di riferimento" (cfr. 2.1 *"Il sistema delle codifiche"* del presente Manuale).

È importante, inoltre, precisare che nelle operazioni di cartolarizzazione generate dalla cessione dei prestiti da un veicolo a un altro veicolo occorre che, come cedente/*originator*, venga segnalato il veicolo che ha ceduto i prestiti.

Nei casi in cui non avvenga, invece, la cessione dei prestiti a un altro veicolo, ma vi sia la semplice sottoscrizione da parte di un secondo veicolo dei titoli emessi dal primo, occorre segnalare la prima cartolarizzazione come originata dal primo cedente (ad esempio, nel caso di prestiti bancari da Intermediari Finanziari Monetari) e la seconda come originata da Altri Intermediari Finanziari.

---

[1] A titolo di esempio, l'inizio dell'operatività si fa coincidere convenzionalmente con la data di acquisto delle attività oggetto di cartolarizzazione oppure con la data di erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 1-ter della Legge del 30 aprile 1999, n. 130.

[2] Un'operazione di cartolarizzazione si intende chiusa quando non esistono più attività e passività collegate all'operazione.

D. GLOSSARIO

Banche

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del TUB (D. Lgs. n. 385/93).

Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U. (D. Lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, le banche segnalanti sono tenute a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero a aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac*[3], le banche segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Le Banche Multilaterali di Sviluppo ponderate allo zero per cento secondo la vigente disciplina prudenziale (Cfr. art.117 del Regolamento UE n.575/2013) sono assimilate alle banche.

Clientela

Comprende tutti i soggetti diversi dalle banche e dalle Banche Centrali.

Derivati creditizi

Si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate con riguardo ai derivati creditizi:

– "*protection buyer*": il soggetto che acquista la protezione del rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);

– "*protection seller*": il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito);

– "*underlying asset*": l'attività iscritta nel bilancio del "protection buyer" oggetto di copertura;

– "*reference obligation*": le attività verso un singolo debitore o una pluralità di debitori ("*basket*") sottostanti ai derivati su crediti alle quali si fa riferimento per la valutazione del relativo merito di credito;

– "*reference entity*": il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce la "*reference obligation*";

[3] Nei casi in cui l'azienda estera figuri nel *Bankers' Almanac* come succursale estera ("foreign branch") di banche, va richiesto anche il censimento dell'azienda bancaria madre.

– “*basket*”: pluralità di debitori a cui si riferisce il contratto derivato su crediti. Nel “*basket*” l’obbligo di pagamento a carico del “*protection seller*” sorge, di regola, con la prima inadempienza che si riscontra nel gruppo di debitori. A ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori;

– “*credit default product*”: contratti con i quali il “*protection seller*” assume il rischio di credito relativo a una determinata attività (“*reference obligation*”) dietro corresponsione di un premio da parte del “*protection buyer*”.
Il “*protection seller*” si impegna a pagare al “*protection buyer*”, nel caso in cui si verifichi un “*credit event*”, un importo pari:
a) al deprezzamento della “*reference obligation*” rispetto al suo valore iniziale (“*cash settlement variable*”);
b) all’intero valore nozionale della “*reference obligation*” in cambio della consegna (“*physical delivery*”) della stessa o di altro strumento finanziario equivalente (“*deliverable obligation*”) indicato nel contratto;
c) ad un ammontare fisso predeterminato (“*binary payout*”);

– “*credit-linked note*”: contratti che possono assimilarsi a titoli di debito emessi dal “*protection buyer*” o da una società veicolo, i cui detentori (“*protection seller*”) – in cambio di un rendimento pari alla somma del rendimento di un titolo (generalmente “*risk-free*”) di pari durata e del premio ricevuto per la copertura del rischio di credito sulla “*reference obligation*” – assumono il rischio di perdere (totalmente o parzialmente) il capitale a scadenza ed il connesso flusso di interessi al verificarsi di un “*credit event*” relativo alla “*reference entity*”.
Nella sostanza, le CLN configurano un prodotto finanziario strutturato costituito dalla combinazione di un titolo (c.d. “titolo ospite”[4]) e di un derivato su crediti;

– “*credit spread option*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio, di riscuotere dal “*protection seller*” una somma dipendente dalla differenza positiva tra lo “spread” di mercato e quello fissato nel contratto (“*strike spread*”) applicata al valore nozionale della “*reference obligation*”;

– “*credit spread swap*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” acquisisce il diritto di riscuotere dal “*protection seller*”, alla data di scadenza del contratto stesso, una somma corrispondente alla differenza positiva tra lo “spread” di mercato corrente a tale data e quello fissato nel contratto (“strike spread”) applicata al valore nozionale della “*reference obligation*” ed assume parallelamente l’obbligo di versare al “protection seller” il controvalore della differenza negativa tra i due “spread”;

– “*total rate of return swap*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” (detto anche “*total return payer*”) si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dalla “*reference obligation*” al “*protection seller*” (detto anche “*total return receiver*”), il quale trasferisce in contropartita al “*protection buyer*” flussi di cassa collegati all’andamento del “reference rate”.
Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto) il “*total return payer*” corrisponde al “*total return receiver*” l’eventuale apprezzamento della “*reference obligation*” (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale della “*reference obligation*”); nel caso di deprezzamento della “*reference obligation*” sarà invece il “*total return receiver*” a versare il relativo controvalore al “*total return payer*”.

[4] Il “titolo ospite” è lo strumento finanziario che incorpora il derivato su crediti.

Società finanziarie

Rientrano in questa categoria:

a) le società di gestione del risparmio (SGR) le SICAV e le SICAF di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria, di seguito "T.U.F.");

b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB, dei gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del T.U.B. e dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1 bis del T.U.F.;

c) le SIM di cui al TUF;

d) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V, V-bis e V-ter del TUB nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;

e) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

Investitori

Rientra in questa categoria qualsiasi ente o persona che possieda strumenti finanziari.

PARTE PRIMA

1.1 MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L’INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni richieste alle società veicolo vanno trasmesse mediante l’applicazione INFOSTAT, accessibile nella sezione “Statistiche/Raccolta dati e servizi” del sito della Banca d’Italia[5].

Le modalità tecnico-operative per l’inoltro delle informazioni richieste per assolvere ai requisiti informativi richiesti dalla Banca d’Italia sono dettagliate nei paragrafi seguenti.

1.1.1 ADESIONE AL SERVIZIO DI CODIFICA, SEGNALAZIONI EX ART. 129 TUB E CARTOLARIZZAZIONI

Il primo adempimento necessario per l’inoltro delle informazioni è l’adesione al “Servizio di codifica, segnalazioni ex art. 129 TUB e cartolarizzazioni”, offerto tramite le applicazioni FEAT e FE129. Le istruzioni per l’adesione sono riportate in dettaglio nel documento “Indicazioni operative per l'accesso al servizio di codifica, segnalazioni ex art. 129 TUB e cartolarizzazioni”[6].

Le comunicazioni di inizio, aggiornamento e chiusura delle attività di cartolarizzazione, le richieste di ISIN e ulteriori aggiornamenti devono essere inviate attraverso le applicazioni FEAT/FE129 di INFOSTAT.

1.1.2 COMUNICAZIONI NECESSARIE PER LA GESTIONE DELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 4 DEL PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento della Banca d’Italia sulle segnalazioni statistiche delle società veicolo in operazioni di cartolarizzazione, le società veicolo devono essere iscritte nell’elenco istituito presso la Banca d’Italia.

Per richiedere di essere iscritta nell’elenco, la società veicolo deve inviare tramite le applicazioni FEAT/FE129 il messaggio di “Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione”, nel quale è richiesta la compilazione di alcune informazioni anagrafiche, tra cui l’indicazione del *servicer*[7]. A seguito della comunicazione, la Banca d’Italia assegna un codice identificativo dell’operazione di cartolarizzazione.

Gli aggiornamenti delle informazioni fornite, compresa l’eventuale comunicazione del *servicer* se non già fatta in precedenza o la nuova nomina del *servicer*, vengono effettuati tramite le applicazioni FEAT/FE129 con un messaggio di “Comunicazione aggiornamento”[8].

La pubblicazione nell’elenco avviene nel momento in cui la società veicolo invia tutte le informazioni richieste per la prima operazione di cartolarizzazione, compreso il nominativo della società che svolge il ruolo di *servicer*. Contestualmente alla pubblicazione, la Banca d'Italia provvede

---

[5] L’applicazione è attivabile dalla pagina https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/index.html oppure direttamente al seguente link https://infostat.bancaditalia.it.
[6] Il documento è disponibile all’indirizzo internet: https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/isin/Indic_accesso.pdf.
[7] Si fa riferimento al c.d. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dall’art 2, comma della Legge del 30 aprile 1999, n. 130.
[8] La comunicazione del *servicer* deve avvenire entro i termini previsti dall’art. 6 del Provvedimento.

a comunicare il codice identificativo della società veicolo.

In caso di chiusura di un'operazione di cartolarizzazione è necessario inviare il messaggio di "Comunicazione chiusura operazione". Maggiori dettagli sui messaggi da inviare sono reperibili nel documento "Istruzioni per la compilazione dei messaggi FEAT/FE129"[9].

Ulteriori informazioni sulla gestione dell'elenco sono disponibili alla pagina "Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SVC)"[10].

1.1.3 INVIO DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE ALLA BASE INFORMATIVA "VE"

Con riferimento alla base informativa "VE", l'applicazione INFOSTAT consente la compilazione guidata delle segnalazioni (*data entry*) o l'upload di un file di segnalazione precedentemente creato (funzione di upload), la verifica delle coerenze tra le informazioni predisposte (funzione di diagnostica) e la successiva trasmissione dei dati alla Banca d'Italia[11]. Maggiori dettagli sulle funzionalità dell'applicazione sono disponibili nel relativo "Manuale Utente Internet INFOSTAT"[12]; le specifiche tecniche per l'inoltro delle informazioni tramite la funzionalità di "upload" sono riportate nel documento tecnico "Specifiche tecniche per l'invio della segnalazione VE tramite la funzionalità di upload"[13].

Nel caso in cui circostanze eccezionali determinino l'indisponibilità dell'applicazione INFOSTAT, la Banca d'Italia fornirà specifiche istruzioni per l'inoltro dei dati.

Per la predisposizione delle informazioni, le società veicolo possono servirsi di un centro di elaborazione dati esterno, fermo restando che la responsabilità esclusiva per l'affidabilità delle informazioni fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti per la loro trasmissione rimane a totale carico dell'ente tenuto ad effettuare le segnalazioni.

1.2 VERIFICHE SULLA AFFIDABILITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Le società veicolo devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nella normativa segnaletica.

L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso gli enti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte. È cura dei responsabili aziendali predisporre adeguati presidi organizzativi al processo di produzione delle informazioni.

La Banca d'Italia mette a disposizione delle società veicolo attraverso l'applicazione Infostat, una funzionalità di "diagnostica" che verifica le coerenze logiche e andamentali tra le informazioni presenti nei flussi. Gli eventuali errori devono essere sanati prima dell'invio della segnalazione, senza nocumento per il rispetto delle scadenze previste.

---

[9] Il documento è disponibile all'indirizzo internet: https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/isin/Istruzioni-messaggi.pdf .

[10] La pagina è disponibile all'indirizzo internet: https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/spv/index.html.

[11] Si precisa che ai fini dell'accreditamento per l'inoltro delle segnalazioni non è più previsto l'invio del "Modulo per l'utilizzo di INFOSTAT" in quanto le credenziali saranno rilasciate in seguito alla comunicazione del codice ABI della società veicolo in base alle informazioni fornite contestualmente all'iscrizione al servizio di cui al par. 1.1.1.

[12] Il documento è reperibile all'indirizzo https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/Manuale_utente_INFOSTAT.pdf.

[13] Il documento è reperibile all'indirizzo https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/Specifiche_upload.pdf.

Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nell'Anagrafe Titoli della Banca d'Italia. Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nell'Anagrafe Titoli della Banca d'Italia. Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche rende disponibili le informazioni anagrafiche d'interesse a tutti i soggetti segnalanti; per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla casella di posta elettronica FEAT@bancaditalia.it.

Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche sottopone comunque le informazioni ricevute ai medesimi controlli previsti dalla funzionalità di diagnostica dell'applicazione Infostat nonché ad ulteriori verifiche ritenute necessarie; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione agli enti segnalanti. Le società veicolo si dovranno dotare di un indirizzo di PE funzionale, non nominativo, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia.

In caso di comunicazioni di anomalie, i segnalanti i dovranno provvedere all'**immediata sistemazione** degli errori rilevati ovvero, relativamente alle anomalie statistiche che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso l'ente dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire opportuni chiarimenti.

Le comunicazioni avvengono, di norma, mediante posta elettronica e notifica nell'area dedicata dell'applicazione Infostat.

1.3 INFORMAZIONI E CONTATTI

Le società veicolo sono tenute ad inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche una comunicazione[14] che attesti la conformità delle segnalazioni statistiche ai dati della contabilità aziendale – entro il mese precedente la data di invio della prima segnalazione – redatta secondo il fac-simile di cui al par. 1.4.

Analoga comunicazione deve essere inviata ogni qualvolta sia necessario comunicare delle variazioni, anche con riferimento ai nominativi, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica e casella PEC.

Le comunicazioni attinenti alle segnalazioni della base "VE" (ad esempio, eventuali ritardi dovuti a circostanze eccezionali, motivazioni di conferme, richieste di chiarimenti sui controlli oppure quesiti attinenti agli schemi segnaletici, al sistema delle codifiche e alle modalità di predisposizione e di trasmissione delle segnalazioni) avvengono tramite la casella funzionale dedicata RES.SegnalazioniFvc@bancaditalia.it o tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche res@pec.bancaditalia.it.

[14] La comunicazione deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo res@pec.bancaditalia.it.

1.4 FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Banca d'Italia
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche
Divisione Segnalazioni creditizie e finanziarie
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

____
(denominazione della società)

______________ __________________
(codice fiscale) *(codice di iscrizione in elenco)*

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni statistiche che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intermediario.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

Con la presente si comunicano altresì i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni, nonché la casella di posta elettronica certificata della società veicolo.

____
(funzionari preposti alle segnalazioni)

____
(telefono)

____
(indirizzo di posta elettronica)

____
(casella pec)

(data) *(timbro della società e carica del firmatario)*

PARTE SECONDA

2.1 IL SISTEMA DELLE CODIFICHE

Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

Codice campo	*Descrizione del campo*	*Lunghezza del campo*
011	*Settore istituzionale della controparte*	*3*
022	*Finalità del credito*	*3*
032	*Titoli: codice titolo*	*12*
912	*Data di riferimento*	*8*
914	*Numero operazione*	*5*
1181	*Settore istituzionale dell'originator*	*5*
1182	*Settore istituzionale del debitore*	*5*

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:
- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

A) Durata. Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 3 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

Per le voci: 64500.02, 64500.04, 64540.02, 64540.04, 64540.06, 64540.10, 64542.02, 64542.06, 64542.10, 64572.02, e 64572.04 (indicati negli schemi con la lettera **N**) i codici da utilizzare sono:

1) se il settore di attività economica del debitore è "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia):
- fino ad 1 anno 5
- da oltre 1 anno e fino a cinque anni..16
- oltre 5 anni 17

2) se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia):
- imprecisabile o irrilevante..3

Per le voci: 64508.02, 64548.02, 64548.06 e 64528.00, 64560.02, 64560.06, (indicata negli schemi con la lettera **L**) i codici da utilizzare sono:

- fino ad 1 anno 5
- oltre 1 anno 18

B) Residenza. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.

C) Divisa. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.

D) Codice titolo (codice campo 00032): la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari". Andrà utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo.

E) Settore istituzionale della controparte (codice campo 011): le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. È rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

Per la codifica delle voci 64508.02 e 64548 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera **P**) i valori previsti sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti
(sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101)....................097
- Società veicolo residenti....................249
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 724, 727, 753, 756, 791)....................909
- Società veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 717)....................717
- Resto del Mondo – Banche
(sottogruppi: 725, 726, 728, 729)....................926
- Resto del Mondo – Altro....................927

Per la codifica delle voci 64528.00 e 64560 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera **Q**) i valori previsti sono:

- Società veicolo residenti....................249
- Società veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia....................717
- Soggetti diversi da Società veicolo....................971

F) Data di riferimento (codice campo 00912): va indicata nel formato AAAAMMGG.

G) Numero operazione (codice campo 00914): è il codice identificativo assegnato dalla Banca d'Italia in maniera univoca a ciascuna operazione di cartolarizzazione. La lunghezza del campo è di cinque posizioni numeriche.

H) Finalità del credito (codice campo 00022): è rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche. La voce 64572.02 prevede – nel caso in cui il settore di attività economica del debitore sia rappresentato da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro – i seguenti valori:

- credito al consumo....................202
- prestiti per acquisto abitazioni....................212
- altro....................222

Nel caso in cui il settore di attività economica del debitore sia diverso da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro, la variabile finalità del credito assumerà il valore “000”.

I) Settore istituzionale dell'*originator* (codice campo 01181): è rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche.

Per le voci: 64500.02, 64540 da 02 a 10 e 64572.02 i codici da utilizzare sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti
(sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101)..00097
- Amministrazioni pubbliche residenti
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) 00001
- Fondi Comuni di investimento non monetari residenti
(sottogruppi: 266, 267)...00037
- Altri intermediari finanziari residenti
(sottogruppi: da 249 a 290, 329 con l'esclusione del 266 e del 267).............................12125
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti
(sottogruppi: 294, 295 e 296) 00029
- Società non finanziarie residenti
(sottogruppi: da 430 a 492) 00004

- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 724, 727, 753, 756, 791)..00909
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794)..12007
- Fondi Comuni di investimento non monetari dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 765)..00765
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 717, 776, 802, 804, 806, 808, 719)..12126
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 779, 782)...12127
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 757)..00757
- Altri soggetti...01001

Per le voci: 64504.00 e 64544 da 02 a 10 i codici da utilizzare sono:

- Amministrazioni pubbliche residenti
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) 00001
- Società non finanziarie residenti
(sottogruppi: da 430 a 492) 00004
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794)..12007
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 757)..00757
- Altri soggetti...01003

J) Settore istituzionale del debitore (codice campo 01182): è rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti
(sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101)..00097
- Amministrazioni pubbliche residenti
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) 00001
- Fondi Comuni di investimento non monetari residenti
(sottogruppi: 266, 267)..00037
- Altri intermediari finanziari residenti
(sottogruppi: da 249 a 290, 329 con l'esclusione del 266 e del 267)............................12125
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti
(sottogruppi: 294, 295 e 296)...00029
- Società non finanziarie residenti
(sottogruppi: da 430 a 492) 00004
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie residenti
(sottogruppi: 500, 501, 600, 614, 615)..12053

- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 724, 727, 753, 756, 791)...00909
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794)...12007
- Fondi Comuni di investimento non monetari dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 765)...00765
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 717, 776, 802, 804, 806, 808, 719)...12126
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 779, 782)..12127
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 757)...00757
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 768, 773, 783)...12054

- Altri soggetti...01002

Per le voci 64500.04, 64542.02, 64542.06, 64542.10 e 64572.04 i codici da utilizzare sono quelli di cui sopra ad eccezione di 12053 (Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie residenti) e 12054 (Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UEM diversi dall'Italia).

2.2 SCHEMI SEGNALETICI

I SEZIONE: DATI DI STATO PATRIMONIALE								
SURVEY	1.1 ATTIVO	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA'	NOTE
VE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.	64040	00	3	1	1	T	
VE	ALTRE ATTIVITA'.	64056	00	3	1	1	T	

I SEZIONE: DATI DI STATO PATRIMONIALE								
SURVEY	1.2 PASSIVO	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA'	NOTE
VE	ALTRE PASSIVITA'	64108	00	3	1	1	T	
VE	CAPITALE	64120	00	3	1	1	T	
VE	RISERVE ....(501)	64130	00	3	1	1	T	
(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo								

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SURVEY	2.1 DATI DI STOCK: ATTIVO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	SETT ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
	CODICE VARIABILE						00914	00011	01182	00032	01181		
VE	ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE	64500											
	- FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 (*)		02	1	1	N	X		X		X	*T*	
	- FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**).		04	1	1	N	X		X			*T*	*S*
	- TITOLI		06	1	1	3	X			X		*T*	
VE	ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE	64504	00	1	1	3	X				X	*T*	
VE	IMPIEGO DELLA LIQUIDITA':	64508											
	- DEPOSITI E PRESTITI		02	1	1	L	X	P				*T*	
	- TITOLI.		06	1	1	3	X			X		*T*	
	- ALTRE ATTIVITA'.		10	1	1	3	X					*T*	
VE	DERIVATI - VALORI POSITIVI	64512	00	1	1	3	X					*T*	
VE	ALTRE ATTIVITA'.	64516	00	1	1	3	X					*T*	

(*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

(**) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE												
SURVEY	2.2 DATI DI STOCK: PASSIVO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	COD. TITOLO	PERIODICITA'	NOTE
	CODICE VARIABILE						00912	00914	00011	00032		
VE	TITOLI EMESSI	**64524**										
	CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99		**02**	**1**	**1**	**3**	**X**	**X**		**X**	***T***	
	CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (*).		**04**	**1**	**1**	**3**	**X**	**X**		**X**	***T***	
VE	INTERESSI PASSIVI MATURATI SU TITOLI DI DEBITO EMESSI	**64526**										
	CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99		**02**	**1**	**1**	**3**		**X**		**X**	***T***	
	CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (*).		**04**	**1**	**1**	**3**		**X**		**X**	***T***	
VE	DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLIZZAZIONE EMESSI.	**64528**	**00**	**1**	**1**	**L**		**X**	**Q**		***T***	
VE	DERIVATI - VALORI NEGATIVI.	**64532**	**00**	**1**	**1**	**3**		**X**			***T***	
VE	ALTRE PASSIVITA'.	**64536**	**00**	**1**	**1**	**3**		**X**			***T***	

(*) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE															
SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	FIN. CREDITO	SETT *ORIGINATOR*	PERIODICITA'	NOTE
	CODICE VARIABILE						00912	00914	00011	01182	00032	00022	01181		
VE	ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99: DATI DI FLUSSO	**64540**													
	FINANZIAMENTI:														
	ACQUISTI (*)														
	- VALORE NOMINALE (*)..		**02**	1	1	N		X		X			X	*T*	
	- PREZZO DI ACQUISTO (*).....................................		**04**	1	1	N		X		X			X	*T*	
	INCASSI (*)..		**06**	1	1	N		X		X			X	*T*	
	CESSIONI A TERZI (*)...		**10**	1	1	N		X		X			X	*T*	
	TITOLI:														
	ACQUISTI														
	- VALORE NOMINALE..		**14**	1	1	3		X			X			*T*	
	- PREZZO DI ACQUISTO		**16**	1	1	3		X			X				
	RIMBORSI...		**18**	1	1	3		X			X			*T*	
	CESSIONI A TERZI...		**22**	1	1	3		X			X			*T*	

(*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

SURVEY	DESCRIZIONE	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	FIN. CREDITO	SETT *ORIGINATOR*	PERIODICITA'	NOTE
VE	FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**): DATI DI FLUSSO	**64542**													
	EROGAZIONI...		**02**	1	1	N		X		X				T	S
	RIMBORSI...		**06**	1	1	N		X		X				T	S
	CESSIONI A TERZI...		**10**	1	1	N		X		X				T	S

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	FIN. CREDITO	SETT *ORIGINATOR*	PERIODICITA'	NOTE
	CODICE VARIABILE						00912	00914	00011	01182	00032	00022	01181		
VE	ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO	64544													
	ACQUISTI														
	- VALORE NOMINALE...		02	1	1	3		X					X	*T*	
	- PREZZO DI ACQUISTO		04	1	1	3		X					X	*T*	
	INCASSI..		06	1	1	3		X					X	*T*	
	CESSIONI A TERZI...		10	1	1	3		X					X	*T*	
VE	IMPIEGO DELLA LIQUIDITA': DATI DI FLUSSO	64548													
	DEPOSITI E PRESTITI:														
	- INCREMENTI...		02	1	1	L		X	P					*T*	
	- DECREMENTI...		06	1	1	L		X	P					*T*	
	TITOLI:														
	- ACQUISTI...		10	1	1	3		X			X			*T*	
	- VENDITE..		14	1	1	3		X			X			*T*	
VE	TITOLI: EMISSIONI	64552													
	- CONNESSE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99..		02	1	1	3	X	X			X			*T*	
	- CONNESSE A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)....................		04	1	1	3	X	X			X			*T*	
VE	TITOLI: RIMBORSI	64556													
	- CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99..		02	1	1	3	X	X			X			*T*	
	- CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)....................		04	1	1	3	X	X			X			*T*	
VE	DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI														
	CARTOLARIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO	64560													
	- INCREMENTI...		02	1	1	L		X	Q					*T*	
	- DECREMENTI...		06	1	1	L		X	Q					*T*	

(*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

(**) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	FIN. CREDITO	SETT ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
	CODICE VARIABILE						00912	00914	00011	01182	00032	00022	01181		
VE	CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITA'CARTOLARIZZATE	**64572**													
	- FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 (*)...		**02**	1	1	N		X		X		X	X	*T*	*F*
	- FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)...		**04**	1	1	N		X		X				*T*	***S***
	TITOLI:														
	- DI DEBITO - VALORE NOMINALE		**05**	1	1	3		X			X			*T*	
	- DI CAPITALE – QUANTITÀ		**07**	1	1	3		X			X				
	- ALTRE ATTIVITA'...		**10**	1	1	3		X						*T*	

(*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

(**) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14

2.2.1 LEGENDA DEI SIMBOLI

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	
SIMBOLI	**SIGNIFICATO**
X	Informazione richiesta

DURATA	
SIMBOLI	**CODICI UTILIZZABILI**
L	5, 18
N	5, 16, 17

RESIDENZA	
N. B.:	Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

DIVISA	
N. B. :	Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

NOTE	
SIMBOLI	**SIGNIFICATO**
F	L'indicazione della variabile "Finalità del credito" riguarda soltanto le "famiglie" e le "istituzioni senza scopo di lucro" residenti e dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 500, 501, 600, 614, 615, 768, 773 e 783)
S	La variabile "Settore istituzionale del debitore" può assumere tutti i valori a eccezione di 12053 e 12054

PERIODICITA'	
SIMBOLI	**SIGNIFICATO**
T	Trimestrale

2.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE SOTTOSEZIONE: 1 – ATTIVO

Voce: **64040 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Voce: **64056 ALTRE ATTIVITÀ**

Sono ricomprese tutte le attività di bilancio non ricomprese nelle altre voci della sezione.

SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE SOTTOSEZIONE: 2 – PASSIVO

Voce: **64108 ALTRE PASSIVITÀ**

Figurano nella presente voce le passività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione.

Voce: **64120 CAPITALE**

Voce: **64130 RISERVE**

La voce può assumere valori negativi.

SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SOTTOSEZIONE: 1 - DATI DI STOCK: ATTIVO

Voce: **64500 ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE**

Importo complessivo delle attività cartolarizzate e detenute dalla società veicolo alla data di riferimento della segnalazione. Le attività vanno segnalate al valore nominale, anche se acquistate dal cedente ad un prezzo differente. La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va indicato tra le “altre passività” (cfr. voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 “altre passività”. L’importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali di attività finanziarie (cfr. voce 64572). In caso di acquisto di protezione da parte del veicolo, le attività coperte vanno cancellate in concomitanza con l’iscrizione del credito nei confronti del “protection seller” (cfr. voce 64512).

02 FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE. AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per "durata", per "settore di attività economica dell'*originator*" e per "settore di attività economica del debitore" (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per "durata", nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia), può assumere i valori indicati al punto N della Legenda dei simboli.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".

La suddivisione per "settore di attività economica del debitore" è richiesta per tutte le tipologie di *originator*.

04 FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per "durata" e per "settore di attività economica del debitore" (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per "durata", nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia), può assumere i valori indicati al punto N della Legenda dei simboli.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".

06 TITOLI

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per codice titolo.

Voce**: 64504 ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE**

Nella voce vanno segnalate le attività cartolarizzate diverse da quelle previste nella voce 64500 quali, ad esempio, i crediti di imposta o i crediti commerciali.

Gli importi vanno segnalati al valore nominale, anche se acquistati dal cedente ad un prezzo differente.

La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va segnalato tra le "altre passività" (cfr. voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 "altre passività". L'importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali delle attività cartolarizzate (cfr. voce 64572).

La presente voce prevede una suddivisione per "settore di attività economica dell'*originator*".

Voce: **64508 IMPIEGO DELLA LIQUIDITÀ**

02 DEPOSITI E PRESTITI

Per la sottovoce è prevista la ripartizione per “settore di attività economica della controparte” (cfr. punto E), lettera P de Il sistema delle codifiche) e per “durata”.

La suddivisione per “durata”, definita per tutti i settori di controparte previsti per questa sottovoce, può assumere i valori indicati al punto L della Legenda dei simboli.

06 TITOLI

Con riferimento a tale sottovoce è prevista la suddivisione per codice titolo.

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **64512 DERIVATI – VALORI POSITIVI**

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini positivi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.

Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi pagati in via anticipata dal veicolo in qualità di “*protection buyer*”. Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico. Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da ricevere dal “*protection seller*” nel caso in cui si sia verificato il “*credit event*”.

Voce: **64516 ALTRE ATTIVITÀ**

In questa voce vanno segnalate tutte le attività che non trovano collocazione tra le altre voci della presente sottosezione. A titolo di esempio sono inclusi in questa voce gli interessi esigibili maturati su depositi e prestiti, gli interessi maturati su titoli diversi da azioni, i ratei maturati su locazioni di capitale fisso, gli importi esigibili non connessi con l'attività principale della società veicolo e/o i disavanzi di bilancio.

SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SOTTOSEZIONE: 2 - DATI DI STOCK: PASSIVO

Voce: **64524 TITOLI EMESSI**

La voce include tra l'altro i titoli garantiti da attività (c.d. "*asset-backed securities*").

Nella presente voce gli importi devono essere considerati al netto di eventuali rimborsi in conto capitale. Sono esclusi i ratei maturati (interessi e rendimenti addizionali).

Nel caso di emissione di titoli *Partly Paid*, deve essere segnalato il valore effettivamente regolato.

La presente voce prevede una suddivisione per codice titolo e per "data di riferimento".

02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/9904

04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART. 1 TER DELLA LEGGE 130/99

Voce: **64526 INTERESSI PASSIVI MATURATI SU TITOLI DI DEBITO EMESSI**

La voce contiene le informazioni sugli interessi maturati e non pagati alla fine del periodo di riferimento sui titoli di debito emessi dal segnalante.

Per la presente voce è richiesta la suddivisione per numero operazione di cartolarizzazione e per codice titolo.

02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99

04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99

Voce: **64528 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI**

La voce ricomprende gli importi dovuti ai creditori diversi dai portatori dei titoli di cui alla voce 64524.

Viene richiesto il dettaglio informativo relativo al "Settore di attività economica della controparte" (cfr. punto E) de *Il sistema delle codifiche*) e per "durata". La suddivisione per "durata", definita per tutti i settori di controparte previsti per questa sottovoce, può assumere i valori indicati al punto N della Legenda dei simboli.

Voce**: 64532 DERIVATI – VALORI NEGATIVI**

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini negativi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.

Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi incassati dal veicolo in via anticipata in qualità di *"protection seller"*. Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico.

Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da corrispondere al *"protection buyer"* nel caso in cui si sia verificato il *"credit event"*.

Voce: **64536 ALTRE PASSIVITÀ**

In questa voce vanno segnalate tutte le passività che non trovano collocazione tra le voci di segnalazione della presente sottosezione. A titolo di esempio sono inclusi nella voce l'ammontare derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate, le rettifiche di valore delle attività cartolarizzate che non comportano cancellazioni delle attività medesime e/o gli avanzi di bilancio.

SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SOTTOSEZIONE: 3 - DATI DI FLUSSO

Voce: **64540 ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99: DATI DI FLUSSO**

FINANZIAMENTI:

Cfr. voce 64500.02.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per "durata", "settore di attività economica del debitore" e "settore di attività economica dell'*originator*".

ACQUISTI

Sono ricompresi nella presente sottovoce i crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione revolving.

02 VALORE NOMINALE

04 PREZZO DI ACQUISTO

06 INCASSI

Formano oggetto di segnalazione gli incassi a fronte dei finanziamenti cartolarizzati, relativamente alla quota in conto capitale.

10 CESSIONI A TERZI

Sono ricomprese le cessioni dei finanziamenti agli *originator* delle attività cartolarizzate.

TITOLI:

Cfr. voce 64500.06.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per "codice titolo".

ACQUISTI

14 VALORE NOMINALE

16 PREZZO DI ACQUISTO

18 RIMBORSI

22 CESSIONI A TERZI

Sono ricomprese le cessioni dei titoli agli *originator* delle attività cartolarizzate.

Voce: **64542 FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99: DATI DI FLUSSO**

02 EROGAZIONI

Formano oggetto di segnalazione il flusso di credito erogato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art.1 ter della legge 130/99.

06 RIMBORSI

Formano oggetto di segnalazione i rimborsi a fronte dei finanziamenti emessi.

10 CESSIONI A TERZI

Voce: **64544 ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO**

Cfr. voce 64504.

Le presenti sottovoci prevedono la ripartizione per "settore di attività economica dell'*originator*".

ACQUISTI

02 VALORE NOMINALE

04 PREZZO DI ACQUISTO

06 INCASSI

10 CESSIONI A TERZI

Voce: **64548 IMPIEGO DELLA LIQUIDITÀ: DATI DI FLUSSO DEPOSITI E PRESTITI**

Cfr. voce 64508.02.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica della controparte" e per "durata".

02 INCREMENTI

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in aumento registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

06 DECREMENTI

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in diminuzione registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

TITOLI

Cfr. voce 64508.06.

È prevista la ripartizione per codice titolo.

10 ACQUISTI

14 VENDITE

Voce: **64552 TITOLI: EMISSIONI**

Nel caso di emissione di titoli *Partly Paid*, deve essere segnalato il valore effettivamente regolato.

È prevista la ripartizione per codice titolo e per “data di riferimento”.

Tale voce comprende le strutture cc.dd. “Master trust” nell’ambito delle quali sono emessi nuovi titoli con un programma di durata predefinito e per un importo predeterminato. In tali casi, i nuovi titoli emessi sono garantiti, congiuntamente con quelli emessi all’origine dell’operazione, da un unico patrimonio in cui confluiscono sia i crediti acquistati inizialmente, sia quelli acquistati con i proventi delle nuove emissioni.

02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99

04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL’ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99

Voce: **64556 TITOLI: RIMBORSI**

Nel caso di emissione di titoli *Partly Paid*, deve essere segnalato il valore effettivamente regolato. È prevista la ripartizione per codice titolo e per “data di riferimento”.

02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99

04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL’ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99

Voce: **64560 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO**

Cfr. voce 64528.

Per la presente voce è richiesta l'indicazione del "Settore di attività economica della controparte".

02 INCREMENTI

06 DECREMENTI

Voce: **64572 CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE**

Nella presente voce devono essere segnalate le cancellazioni parziali o totali (c.d. write- offs) delle attività cartolarizzate intervenute nell'ultimo trimestre.

Le cancellazioni totali si riferiscono ai casi in cui l'attività è considerata priva di valore ed è pertanto integralmente svalutata. Le cancellazioni parziali si riferiscono ai casi in cui si ritiene che l'attività non verrà pienamente recuperata e, per la parte che si ritiene di perdere, viene valutata.

Sono incluse anche le cancellazioni totali e parziali registrate all'atto della vendita o del trasferimento a terzi delle attività. Sono, di contro, escluse le differenze tra il valore nominale delle attività acquistate e il prezzo di acquisto.

02 FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per "durata", per "settore di attività economica dell'*originator*", per "settore di attività economica del debitore" e per "finalità del credito" (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per "durata", nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia), può assumere i valori indicati al punto N, della Legenda dei simboli. Se il debitore è, invece, diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".

04 FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per "durata" e per "settore di attività economica del debitore" (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per "durata", nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia), può assumere i valori indicati al punto N, della Legenda dei simboli.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".

TITOLI

Le seguenti sottovoci prevedono la suddivisione per codice titolo.

05 DI DEBITO – VALORE NOMINALE

I titoli di debito cancellati vanno specificati al loro valore nominale.

07 DI CAPITALE – QUANTITÀ

Per tale sottovoce è necessario specificare il numero delle quote cancellate, con due cifre decimali senza la virgola.

10 ALTRE ATTIVITÀ

23A06876

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak»

Estratto determina IP n. 770 del 5 dicembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTARENOPHTABAK 1 mg/ml, *collyre en solution 1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml avec stillgoutte* dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936682245, intestato alla società Laboratoires Thea 12, rue Louis Blériot 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia e prodotto da Excelvision 27 rue de la Lombardière Zi La Lombardière 07100 Annonay Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce;

Codice A.I.C.: 050934013 (in base 10) 1JLD7X(in base 32);

Forma farmaceutica: collirio, soluzione;

Composizione: 1 mg/ml collirio, soluzione contiene:

Principio attivo: Diclofenac sodico 1 mg/ml;

Eccipienti: macrogolglicerolo ricinoleato, trometamolo, acido borico ed acqua (acqua per preparazioni iniettabili).

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda – LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce;

Codice A.I.C. : 050934013;

Classe di rimborsabilità: C;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce;

Codice A.I.C. : 050934013;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06878

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 204/2023 - 3817 del 4 dicembre 2023 è stata revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: HALCION;

Confezione: 044935043;

Descrizione: «250 microgrammi compresse» 20 compresse;

Paese di provenienza: Irlanda;

Medicinale: ROZEX;

Confezione: 049385014;

Descrizione: «0,75% crema» 1 tubo da 30 g;

Paese di provenienza: Polonia;

Medicinale: BUSCOFENACT;

Confezione: 050202011;

Descrizione: «400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

Paese di provenienza: Grecia;

Medicinale: BUSCOPAN COMPOSITUM;

Confezione: 049086010;

Descrizione: «10 mg + 500 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister AL/PVC

Paese di provenienza: Grecia;

Medicinale: CURANAIL;

Confezione: 050270014;

Descrizione: «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi detergenti)

Paese di provenienza: Irlanda;

Medicinale: VOLTAREN OFTABAK;

Confezione: 047385012;

Descrizione: «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce;

Paese di provenienza: Francia;

Medicinale: VOLTAREN;

Confezione: 047382015;

Descrizione: «100 mg supposte» 10 supposte;

Paese di provenienza: Portogallo;

Medicinale: NOVALGINA;

Confezione: 048182012;

Descrizione: «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

Paese di provenienza: Belgio.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06879

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rotigotina, «Rotigotina Luye».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 278 dell'11 dicembre 2023

Procedura europea n. DE/H/7400/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROTIGOTINA LUYE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Luye Pharma AG, con sede legale e domicilio fiscale in Miesbach, AM Windfeld 35, CAP 83714, Germania (DE).

Confezioni:

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA – A.I.C. n. 050783012 (in base 10) 1JFST4 (in base 32);

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA – A.I..C n. 050783024 (in base 10) 1JFSTJ (in base 32);

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783036 (in base 10) 1JFSTW (in base 32);

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783048 (in base 10) 1JFSU8 (in base 32);

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783051 (in base 10) 1JFSUC (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783063 (in base 10) 1JFSUR (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783075 (in base 10) 1JFSV3 (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783087 (in base 10) 1JFSVH (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783099 (in base 10) 1JFSVV (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783101 (in base 10) 1JFSVX (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783113 (in base 10) 1JFSW9 (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783125 (in base 10) 1JFSWP (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783137 (in base 10) 1JFSX1 (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783149 (in base 10) 1JFSXF (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783152 (in base 10) 1JFSXJ (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783164 (in base 10) 1JFSXW (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783176 (in base 10) 1JFSY8 (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783188 (in base 10) 1JFSYN (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783190 (in base 10) 1JFSYQ (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783202 (in base 10) 1JFSZ2 (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783214 (in base 10) 1JFSZG (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783226 (in base 10) 1JFSZU (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783238 (in base 10) 1JFT06 (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783240 (in base 10) 1JFT08 (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783253 (in base 10) 1JFT0P (in base 32);

«8 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783265 (in base 10) 1JFT11 (in base 32);

«8 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783277 (in base 10) 1JFT1F (in base 32);

«8 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783289 (in base 10) 1JFT1T (in base 32);

«8 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783291 (in base 10) 1JFT1V (in base 32);

«8 mg/24h cerotto transdermico» 84(3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050783303 (in base 10) 1JFT27 (in base 32).

Principio attivo: rotigotina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Luye Pharma AG - Am Windfeld 35 - 83714 Miesbach, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua

tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06880

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rotigotina, «Rotigotina Doc»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 277 dell'11 dicembre 2023

Procedura europea n. DE/H/7396/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROTIGOTINA DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Turati n. 40 - CAP 20121, Italia.

Confezioni:

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781018 (in base 10) 1JFQUU (in base 32);

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781020 (in base 10) 1JFQUW (in base 32);

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781032 (in base 10) 1JFQV8 (in base 32);

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781044 (in base 10) 1JFQVN (in base 32);

«1 mg/24 h cerotto transdermico» 84 (3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781057 (in base 10) 1JFQW1 (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781069 (in base 10) 1JFQWF (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781071 (in base 10) 1JFQWH (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781083 (in base 10) 1JFQWV (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781095 (in base 10) 1JFQX7 (in base 32);

«2 mg/24 h cerotto transdermico» 84 (3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781107 (in base 10) 1JFQXM (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781119 (in base 10) 1JFQXZ (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781121 (in base 10) 1JFQY1 (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781133 (in base 10) 1JFQYF (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781145 (in base 10) 1JFQYT (in base 32);

«3 mg/24 h cerotto transdermico» 84 (3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781158 (in base 10) 1JFQZ6 (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA- PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781160 (in base 10) 1JFQZ8 (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA- PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781172 (in base 10) 1JFQZN (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA- PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781184 (in base 10) 1JFR00 (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA- PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781196 (in base 10) JFR0D (in base 32);

«4 mg/24 h cerotto transdermico» 84 (3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA- PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781208 (in base 10) 1JFR0S (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781210 (in base 10) 1JFR0U (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781222 (in base 10) 1JFR16 (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781234 (in base 10) 1JFR1L (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781246 (in base 10) 1JFR1Y (in base 32);

«6 mg/24 h cerotto transdermico» 84 (3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781259 (in base 10) 1JFR2C (in base 32);

«8 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781261 (in base 10) 1JFR2F (in base 32);

«8 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781273 (in base 10) 1JFR2T (in base 32);

«8 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781285 (in base 10) 1JFR35 (in base 32);

«8 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781297 (in base 10) 1JFR3K (in base 32);

«8 mg/24 h cerotto transdermico» 84 (3×28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA - A.I.C. n. 050781309 (in base 10) 1JFR3X (in base 32).

Principio attivo: rotigotina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Luye Pharma AG - Am Windfeld 35 - 83714 Miesbach, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06881

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bicalutamide, «Bicalutamide AHCL».

Estratto determina AAM/PPA n. 803/2023 del 12 dicembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del Prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al prodotto di riferimento, alla linea guida eccipienti, all'ultima versione del *QRD Template*, modifiche editoriali minori, relativamente al medicinale BICALUTAMIDE AHCL.

Numeri A.I.C. e confezioni:

039243011 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

039243023 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

039243035 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

039243047 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

039243050 - «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

039243062 - «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

039243074 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

039243086 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

039243098 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice di procedura europea: NL/H/4559/001/II/026.

Codice pratica: VC2/2022/619.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale in Moll De Barcelona S/N, World Trade Center, Edifici Est, 6° Planta, 08039, Barcellona - Spagna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06882

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 205/2023 - 3884 del 6 dicembre 2023 è stata revocata, su rinuncia della Farmavox S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezione e descrizione: 043384027 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice - paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: MOVICOL.

Confezione e descrizione: 042951018 - «13.8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - paese di provenienza: Francia.

Medicinale: YASMIN.

Confezione e descrizione: 043014024 - «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in PVC/AL - paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: BRUFEN.

Confezione e descrizione: 042996013 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: TAVOR.

Confezioni e descrizioni:

044848036 - «1 mg compresse» 20 compresse - paese di provenienza: Portogallo;

044848024 - «2,5 mg compresse» 20 compresse - paese di provenienza: Portogallo;

044848012 - «1 mg compresse» 20 compresse - paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: LENDORMIN.

Confezione e descrizione: 049736010 - «0,25 mg compresse» 30 compresse - paese di provenienza: Germania.

Medicinale: DULCOLAX.

Confezione e descrizione: 043899018 - «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite - paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: LANSOX.

Confezioni e descrizioni:

043985023 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule - paese di provenienza: Germania;

043985011 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule - paese di provenienza: Germania.

Medicinale: CARDURA.

Confezione e descrizione: 043898016 - «2 mg compresse» 30 compresse - paese di provenienza: Bulgaria.

Medicinale: VASORETIC.

Confezione e descrizione: 043385018 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: YASMINELLE.

Confezione e descrizione: 042985022 - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL - paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: IMODIUM.

Confezione e descrizione: 046766010 - «2 mg capsule rigide» 8 capsule - paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte dei medicinali revocati, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06902

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Stragen».

Con la determina n. aRM - 206/2023 - 5769 del 7 dicembre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Stragen France S.a.s., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LENALIDOMIDE STRAGEN.

Confezioni e descrizioni:

049319130 - «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319142 - «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319128 - «20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319116 - «20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319092 - «15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319080 - «10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319078 - «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319104 - «15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319066 - «7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319054 - «7,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319041 - «5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319039 - «5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319027 - «2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

049319015 - «2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06903

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadalafil Lampugnani».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 275/2023 dell'11 dicembre 2023

Procedura europea: PT/H/2733/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TADALAFIL LAMPUGNANI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Gramsci n. 4 - 20014 Nerviano (MI), Italia.

Confezioni:

«5 mg capsule molli» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 050869015 (in base 10) 1JJDSR (in base 32);

«10 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 050869027 (in base 10) 1JJDT3 (in base 32);

«20 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 050869039 (in base 10) 1JJDTH (in base 32);

«20 mg capsule molli» 8 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 050869041 (in base 10) 1JJDTK (in base 32).

Principio attivo: tadalafil.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: GAP S.A., 46, Agissilaou str., 173 41 Agios Dimitrios, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei

medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06904

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tiottico, «Thiogamma».

Estratto determina AAM/PPA n. 796/2023 del 12 dicembre 2023

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5 a)2, modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito, modifica del numero di unità (compresse, ampolle,ecc.) in un imballaggio, modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate con la conseguente immissione in commercio del medicinale THIOGAMMA nella confezione di seguito indicata:

confezione:

«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050373048 (base 10) 1J18FS (base 32);

principio attivo: acido tiottico;

codice pratica: C1B/2023/446;

codice di procedura europea: DE/H/6693/001/IB/001;

titolare A.I.C.: Worwag Pharma Gmbh & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in Flugfeld-Allee, 24, 71034, Boblingen, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06905

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TOSCANA NORD-OVEST

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, con determinazione dirigenziale n. 2023000371 del 12 dicembre 2023 è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, Toscana Nord-Ovest di Lucca, in quanto ha rinunciato al marchio di identificazione. Il titolare firmatario dell'impresa non ha provveduto alla riconsegna dei punzoni, così come previsto dall'art. 29, comma 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, in quanto, dal momento dell'attribuzione del marchio di identificazione, la sig.ra Giorgetti Giovanna non aveva proceduto a far allestire i relativi punzoni.

Marchio	Impresa	Indirizzo
96 LU	Giorgetti Giovanna	via Zanardelli n. 33 - 55049 Viareggio (LU)

23A06913

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2023.

L'Inail, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità.

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti.

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura. Sono destinatari dell'iniziativa anche gli enti del terzo settore, limitatamente all'Asse 1.1 di finanziamento tipologia di intervento *d)*.

Progetti ammessi a finanziamento.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

progetti - Asse 1:

per la riduzione dei rischi tecnopatici (Asse 1.1);

per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Asse 1.2);

progetti per la riduzione dei rischi infortunistici - Asse 2;

progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse 3;

progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse 4;

progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria – Asse 5.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti.

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato «ISI 2023 - risorse economiche», che costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati nel sito istituzionale dell'Inail (www.inail.it).

Ammontare del finanziamento.

Il finanziamento, a fondo perduto, è calcolato sull'ammontare delle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA. In particolare:

a) per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese;

b) per l'Asse 5, in relazione alle predette spese, il finanziamento non supera il:

65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);

80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

In ogni caso, l'ammontare del finanziamento deve essere compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di cinquanta dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2).

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda *on line*, di upload/caricamento della documentazione come specificato negli avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l'inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Inail, nel calendario dedicato all'avviso ISI 2023, entro il 21 febbraio 2024.

Pubblicità.

Il presente estratto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte dagli incentivi previsti dall'avviso Isi 2023.

Gli avvisi regionali/provinciali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito dell'Inail, all'indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2023.html .

Punti di contatto.

Per informazioni ed assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del *Contact center* Inail.

È anche possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione supporto del sito www.inail.it (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).

Data di pubblicazione del presente estratto dell'avviso pubblico: *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 dicembre 2023.

23A06862

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Versalis S.p.a., in Porto Marghera, per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Venezia.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 405 del 5 dicembre 2023 si è provveduto al riesame parziale del decreto DEC-MIN-132 del 7 aprile 2021, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della Versalis S.p.a. di Porto Marghera, sita nel Comune di Venezia (VE), identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in piazza Boldrini, 1 - San Donato Milanese (MI), (ID 103/13837), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi http://www.mite.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

23A06895

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0875
Yen	161,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,331
Corona danese	7,4543
Lira Sterlina	0,86045
Fiorino ungherese	379,7
Zloty polacco	4,343
Nuovo leu romeno	4,9713
Corona svedese	11,3715
Franco svizzero	0,953
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	11,698
Rublo russo	-
Lira turca	31,4452
Dollaro australiano	1,6448
Real brasiliano	5,3538
Dollaro canadese	1,4736
Yuan cinese	7,7685
Dollaro di Hong Kong	8,497
Rupia indonesiana	16840,16
Shekel israeliano	4,053
Rupia indiana	90,6125

Won sudcoreano	1420,73
Peso messicano	18,8153
Ringgit malese	5,0824
Dollaro neozelandese	1,7638
Peso filippino	60,252
Dollaro di Singapore	1,4551
Baht tailandese	38,215
Rand sudafricano	20,3329

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06896

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0868
Yen	159,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,394
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,8579
Fiorino ungherese	379,28
Zloty polacco	4,3393
Nuovo leu romeno	4,9677
Corona svedese	11,321
Franco svizzero	0,9476
Corona islandese	151,1
Corona norvegese	11,678
Rublo russo	-
Lira turca	31,3983
Dollaro australiano	1,6351
Real brasiliano	5,3175
Dollaro canadese	1,4716
Yuan cinese	7,758
Dollaro di Hong Kong	8,4929
Rupia indonesiana	16819,75
Shekel israeliano	4,0403
Rupia indiana	90,62
Won sudcoreano	1417,9
Peso messicano	18,7638
Ringgit malese	5,0618
Dollaro neozelandese	1,7555
Peso filippino	60,127
Dollaro di Singapore	1,4515
Baht tailandese	38,035
Rand sudafricano	20,3627

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06897

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0817
Yen	159,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,369
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,85723
Fiorino ungherese	379,3
Zloty polacco	4,3225
Nuovo leu romeno	4,9671
Corona svedese	11,3095
Franco svizzero	0,9456
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,7865
Rublo russo	-
Lira turca	31,2925
Dollaro australiano	1,6492
Real brasiliano	5,3636
Dollaro canadese	1,47
Yuan cinese	7,7269
Dollaro di Hong Kong	8,4562
Rupia indonesiana	16740,06
Shekel israeliano	4,031
Rupia indiana	90,1885
Won sudcoreano	1422,18
Peso messicano	18,9133
Ringgit malese	5,0483
Dollaro neozelandese	1,7637
Peso filippino	59,832
Dollaro di Singapore	1,4487
Baht tailandese	38,133
Rand sudafricano	20,4715

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06898

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0778
Yen	158,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,335
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,8561
Fiorino ungherese	380,57
Zloty polacco	4,3403
Nuovo leu romeno	4,9687
Corona svedese	11,3065
Franco svizzero	0,9429
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,796
Rublo russo	-
Lira turca	31,1921
Dollaro australiano	1,6391
Real brasiliano	5,2994
Dollaro canadese	1,4616
Yuan cinese	7,7148
Dollaro di Hong Kong	8,4173
Rupia indonesiana	16731,71
Shekel israeliano	3,9969
Rupia indiana	89,8275
Won sudcoreano	1417,89
Peso messicano	18,676
Ringgit malese	5,0317
Dollaro neozelandese	1,7509
Peso filippino	59,613
Dollaro di Singapore	1,4452
Baht tailandese	37,895
Rand sudafricano	20,4401

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06899

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0771
Yen	156,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,356
Corona danese	7,4551
Lira Sterlina	0,8575
Fiorino ungherese	381,38
Zloty polacco	4,3313
Nuovo leu romeno	4,9658
Corona svedese	11,2557
Franco svizzero	0,9446
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,7535
Rublo russo	-
Lira turca	31,1627
Dollaro australiano	1,6407
Real brasiliano	5,2614
Dollaro canadese	1,4656
Yuan cinese	7,7058
Dollaro di Hong Kong	8,4174
Rupia indonesiana	16737,97
Shekel israeliano	3,9861
Rupia indiana	89,794
Won sudcoreano	1421,02
Peso messicano	18,6551
Ringgit malese	5,0344
Dollaro neozelandese	1,7554
Peso filippino	59,569
Dollaro di Singapore	1,4436
Baht tailandese	37,925
Rand sudafricano	20,2056

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06900

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0777
Yen	155,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,354
Corona danese	7,4558
Lira Sterlina	0,8569
Fiorino ungherese	381,9
Zloty polacco	4,3318
Nuovo leu romeno	4,9683
Corona svedese	11,238
Franco svizzero	0,9438
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,727
Rublo russo	-
Lira turca	31,234
Dollaro australiano	1,6327
Real brasiliano	5,2933
Dollaro canadese	1,4627
Yuan cinese	7,7179
Dollaro di Hong Kong	8,419
Rupia indonesiana	16719,01
Shekel israeliano	3,9982
Rupia indiana	89,8875
Won sudcoreano	1412,83
Peso messicano	18,7923
Ringgit malese	5,0269
Dollaro neozelandese	1,7532
Peso filippino	59,758
Dollaro di Singapore	1,4426
Baht tailandese	38,097
Rand sudafricano	20,3657

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06901

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 28237/23 e n. 28238/23 adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 20 settembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013079/ING-L-231 del 27 novembre 2023 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 28237/23 e n. 28238/23 adottate dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 20 settembre 2023, concernenti, rispettivamente, la determinazione dell'importo dell'assegno mensile a titolo di sussidio per figli affetti da disabilità grave e non grave e dell'importo dell'assegno mensile a titolo di sussidio per la non autosufficienza, ai sensi degli articoli 17-19 e 43-48 del regolamento generale assistenza, per l'anno 2024.

23A06883

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 12/2023, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 6 aprile 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013081/ENP-PA-L-151 del 27 novembre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 12/2023, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 6 aprile 2023, concernente l'aggiornamento della tabella «A» dei coefficienti di trasformazione per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2023, provvedendo all'estensione dei valori per le età comprese fra i settantadue e gli ottanta anni.

23A06884

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Universal Audit S.r.l.», in Pontecagnano Faiano.

Con decreto direttoriale 12 dicembre 2023, emanato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, è stata sospesa per un periodo di sei mesi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 17 novembre 2006, alla società «Universal Audit S.r.l.» con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04397340656.

La sospensione verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e al successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

23A06894

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-296) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.